SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 143/L

LEGGE 27 luglio 2004, n. **212.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.

04G0245

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004, n. **213.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, commi 1 e 4, e 22 della legge 1º marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: «delle Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa e»;

b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.»;

c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: «alla scadenza del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;

d) il comma 1 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.»;

e) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: «1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi»;

f) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis.*

Sanzioni

1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere *a)*, *b) c)*, dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.

6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.»;

g) all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2003, n. 87, S.O.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione recita:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione recita:

«Art. 87. — *(Omissis)*. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 4 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2001):

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 22 della citata legge n. 39 del 2002.

«Art. 22. *(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.

2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997;

b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva.

3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette direttive, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, potrà apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia di lavoro straordinario, nonché alle singole discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, con particolare riferimento al commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.».

— Per il testo del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, vedi nota al titolo.

— Il testo della direttiva 93/104/CE (Direttiva del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea 13 dicembre 1993, n. L 307.

— Il testo della direttiva 2000/34/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea 1° agosto 2000, n. L 195.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Campo di applicazione)*. — 2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'àmbito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

— Il testo dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Campo di applicazione)*. — 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di Polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Durata massima dell'orario di lavoro)*. — 5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro, competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.».

— Il testo dell'art. 2109 del codice civile recita:

«Art. 2109 *(Periodo di riposo)*. — Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto [dopo un anno d'ininterrotto servizio], ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 66 del 2003:

«Art. 11 *(Limitazioni al lavoro notturno)*. — 1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.

2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio1992, n. 104, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro):

«Art. 17 *(Il medico competente)*. — 1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;

d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera *b)* e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;

h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera *b)*, effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;

m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003:

«Art. 4 *(Durata massima dell'orario di lavoro)*. — 2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.

4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003:

«Art. 7 *(Riposo giornaliero)*. — 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.».

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003:

«Art. 9 *(Riposi settimanali)*. — 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003:

«Art. 3 *(Orario normale di lavoro)*. — 1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, commi 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003:

«Art. 5 *(Lavoro straordinario)*. — 3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.

5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.».

— Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003:

«Art. 13. *(Durata del lavoro notturno)*. — 1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.».

— Il testo dell'art. 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2003, come modificato dal presente decreto, dispone:

«Art. 19 *(Disposizioni transitorie e abrogazioni)*. — 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni espressamente richiamate.».

04G0249

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 aprile 2004, n. **214.**

Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e, in particolare, l'articolo VI.5;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno e, in particolare, l'articolo 4;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, in particolare, l'articolo 2;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il parere del CUN espresso nella seduta del 3 aprile 2003;

Visto il parere del CNAM espresso nella seduta del 14 aprile 2003;

Visto il parere del Consiglio di Stato emanato nell'adunanza del 9 febbraio 2004;

Ritenuto di non recepire il parere del Consiglio di Stato nella parte in cui ravvisa l'opportunità che vengano adottati moduli vistati dalla EUA, in quanto trattasi di ente sprovvisto di status comunitario, nonché nella parte in cui ravvisa la necessità che i criteri siano suffragati anche dal parere della CRUI oltre quello del Comitato Regionale, in quanto del Comitato Regionale di coordinamento fanno parte i Rettori delle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede nel territorio della Regione interessata;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL1/14.3.4/2004/16 del 18 marzo 2004;

Considerata la necessità di procedere alla emanazione del regolamento ministeriale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il regolamento definisce i criteri e le procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento dei titoli di studio da essi rilasciati ai sensi dell'articolo VI.5 della Convenzione.

2. Ai sensi del regolamento si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca;

b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) per Convenzione, la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997;

e) per legge, la legge 11 luglio 2002, n. 148;

f) per istituti stranieri di istruzione superiore, gli istituti stranieri di istruzione superiore statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine abilitati al rilascio di titoli di studio, di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale;

g) per Comitato, il Comitato Nazionale di Valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

h) per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale;

i) per Comitato Regionale di Coordinamento, il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 2.

Requisiti

1. Gli istituti stranieri di istruzione superiore, ai fini del riconoscimento ai sensi dell'articolo VI.5 della Convenzione dei titoli di studio da essi rilasciati, rivolgono istanza al Ministero, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero stesso. Sono consentite integrazioni dell'istanza ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.

2. I suddetti istituti devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere istituti riconosciuti facenti parte del sistema di istruzione superiore del proprio Paese, ai sensi dell'articolo VIII.2, lettera *b),* della Convenzione;

b) essere istituti di istruzione superiore di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale;

c) la sede o le sedi ove si svolgono in Italia le attività didattiche devono disporre di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti;

d) le attività didattiche svolte devono essere incluse nei programmi di studio degli istituti stranieri di istruzione superiore di cui al punto *a)*;

e) i criteri di accesso ai corsi di studio e di verifica della preparazione degli studenti debbono essere omologhi a quelli adottati dagli istituti di cui al medesimo punto *a)*;

f) le attività d'insegnamento devono essere impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente degli istituti di cui al medesimo punto *a)*;

g) i titoli rilasciati in Italia devono avere nel Paese di origine lo stesso valore dei titoli rilasciati dagli istituti stranieri di istruzione superiore di cui al medesimo punto *a)*.

Art. 3.

Procedura

1. Gli istituti stranieri di istruzione superiore presentano richiesta al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e inviano la domanda, per conoscenza, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri, corredata della documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento trasmette al Comitato e al Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio copia della stessa e della relativa documentazione per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*. Nel medesimo termine, copia dell'istanza e della documentazione viene trasmessa al Consiglio Universitario Nazionale o al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, per la verifica dei requisiti previsti nell'articolo 2, comma 2, lettere *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*.

3. Entro i successivi centoventi giorni, il Comitato e il Consiglio Universitario Nazionale o il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale formulano motivate valutazioni tecniche circa il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, da parte dei soggetti istanti.

4. Entro il termine di cui al comma 3 i Ministeri dell'interno e degli affari esteri comunicano al Ministero dell'istruzione, università e ricerca eventuali osservazioni di rispettiva competenza.

5. Previo conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento, del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, con decreto del Direttore generale competente, i titoli rilasciati dagli istituti indicati nell'articolo 2, comma 1, possono essere dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento disciplinate dall'articolo 2 della legge con l'obbligo anche di rapportarne la durata del percorso formativo alla durata legale degli studi previsti dai vigenti ordinamenti universitari italiani.

6. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, i termini indicati nel presente articolo possono essere

prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per ulteriori sessanta giorni con provvedimento motivato da comunicare all'istituto interessato.

7. Il provvedimento di diniego all'ammissibilità, idoneamente motivato, è adottato con le stesse modalità.

8. I provvedimenti indicati nei commi 5 e 7 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Permanenza dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, il Ministero dispone verifiche ispettive, con cadenza almeno quadriennale, presso gli istituti stranieri di istruzione superiore di cui all'articolo 3, comma 5.

2. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, idoneamente motivato, su conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento e del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa. Il decreto di revoca è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Accesso agli atti del procedimento

1. Ai sensi e con le modalità indicate nel regolamento previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, i soggetti indicati negli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa hanno diritto di accesso agli atti del procedimento in possesso del Ministero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 aprile 2004

Il Ministro: MORATTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 116

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, concerne «Istituzione dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. VI.5 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l'11 aprile 1997:

«Ogni parte può subordinare il riconoscimento dei titoli di studio di insegnamento superiore rilasciati da istituti accademici stranieri che operano nel suo territorio a requisiti specifici di legislazione nazionale o ad accordi specifici firmati con la Parte a cui appartengono tali istituti.».

— L'art. 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) prevede:

«Art. 4. — 1. L'applicazione dell'art. VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

— L'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede:

«Art. 2 *(Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario).* — 1. È istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. Il Comitato:

a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;

b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;

c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;

d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale, nonché della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore;

e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;

f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;

g) svolge, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attività consultive, istrutto-

rie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentati dalle medesime.

2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui all'art. 1 e al presente articolo.

3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attività del Comitato, è integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1º gennaio 1999.

4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».

— La legge 21 dicembre 1999, n. 508 «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. VI.5 della Convenzione vedi note alle premesse.

— Per il titolo della legge 11 luglio 2002, n. 148, vedi note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 37, vedi nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 3 *(Comitati regionali di coordinamento).* — 1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.

2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.

3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera *c)*, provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. VIII.2, lettera *b)* della Convenzione:

«Ogni parte si adopererà per mettere a punto, mantenere e divulgare:

a) (omissis);

b) un elenco di istituti riconosciuti (pubblici o privati) facenti parte del proprio sistema di istruzione superiore, indicando la facoltà che hanno di rilasciare vari tipi di titoli di studio ed i requisiti per ottenere l'accesso a ciascun tipo di istituto e programma;

c) (omissis);

d) (omissis).».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 7, 9, 10 e 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 9. — 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 22. — 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.».

04G0250

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 agosto 2004.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3369).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004 e n. 3345 del 30 marzo 2004;

Considerata la particolare urgenza di assumere iniziative volte alla realizzazione dell'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti nel comune di Acerra, per il completamento del sistema dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, indispensabile al superamento della situazione emergenziale in atto;

Ritenuta la necessità di evitare l'insorgenza di situazioni di criticità sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, derivanti da tensioni di ordine sociale della collettività locale interessata dalla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione;

Ritenuto, quindi, di dover corrispondere alle istanze locali volte ad ottenere dagli organismi competenti il più alto grado di certezza in ordine alla compatibilità, sotto il profilo ambientale, dell'impianto per la termovalorizzazione da realizzarsi nel territorio del comune di Acerra;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Ferma la piena vigenza delle determinazioni assunte dagli organi competenti in ordine alla valutazione di impatto ambientale dell'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti nel comune di Acerra, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede al relativo aggiornamento in relazione all'accertamento della compatibilità dell'impianto stesso rispetto al possibile mutato contesto derivante sia dai limiti di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, sia da altre situazioni rilevanti sotto il profilo tecnico-ambientale, che da altri interventi ed opere ricadenti nell'area interessata.

2. Per l'espletamento della procedura di cui al comma 1, da concludersi, in relazione al contesto di somma urgenza, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dall'adozione della presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, nel rispetto della normativa comunitaria, in deroga, ove necessario, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 1 e 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle delibere della giunta regionale della Campania n. 374/1998, n. 5793/2000, n. 616/2001 e n. 421/2004.

3. Per lo svolgimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della consulenza di tecnici ed esperti dell'APAT, dell'ENEA, della Commissione VIA e della Commissione speciale VIA.

4. Tenuto conto della necessità di assicurare le condizioni per la celere realizzazione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti nell'ambito territoriale di interesse, ed in relazione sia agli esiti delle precedenti procedure di verifica di valutazione di impatto ambientale, che degli ulteriori studi ed indagini ambientali disponibili, il Commissario delegato provvede per l'immediato inizio dei lavori previsti, in via provvisoria, nelle more del procedimento di aggiornamento di cui al comma 1. Qualora i risultati delle attività di cui al comma 1 accertassero la non compatibilità dell'impianto, non si darà luogo alla prosecuzione dei lavori.

5. Il Commissario delegato assicura la più ampia informazione nei confronti della popolazione locale in ordine alle iniziative assunte ed agli esiti della procedura di aggiornamento di cui al comma 1, istituendo un Osservatorio ambientale con apposita decretazione, che preveda la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'APAT, del Ministero della salute, dell'Istituto superiore della sanità, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della regione Campania, della provincia di Napoli e del comune di Acerra.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A08573

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 2004.

Iscrizione in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE - Variazione di prezzo di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste presentate dalle ditte «MPV», «Mizar S.r.l.» e «Altadis Italia S.r.l.» intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella *A* allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004;

Ritenuto, infine, che occorre provvedere, su richiesta della ditta «Mizar S.r.l.» alla variazione di prezzo di una marca di sigarette già iscritta in tariffa di vendita ma non ancora commercializzata;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella A allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004 al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Conf.
MPV 100'S BIANCA	0,4	4,0	5,0	165,00	20	3,30
MPV 100'S BLU	0,6	7,0	9,0	165,00	20	3,30
MPV 100'S NERA	0,8	10,0	10,0	165,00	20	3,30
MPV BIANCA	0,3	4,0	7,0	140,00	20	2,80
MPV BLU	0,6	7,0	9,0	140,00	20	2,80
MPV NERA	0,8	10,0	10,0	140,00	20	2,80
NEWS BLUE	0,6	7,0	9,0	140,00	20	2,80
NEWS RED	0,8	10,0	10,0	140,00	20	2,80

Prodotti Esteri
(Marche di provenienza extra - UE)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Conf.
MUSTANG RED	0,7	9,0	10,0	140,00	20	2,80

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita dalla tabella A - sigarette, allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004, della sottoindicata marca di sigarette estere di provenienza extra UE, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti esteri
Marche di provenienza extra-UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MUSTANG GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	140,00	2,80

La variazione di prezzo, relativa al prodotto suindicato, non comporta l'adozione di alcun provvedimento agli effetti contabili e fiscali, trattandosi di marca finora non commercializzata sul territorio nazionale.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 345

04A08172

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 giugno 2004.

Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, della provincia di Pesaro, in rappresentanza della CNA.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 7 del 7 novembre 2003 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, relativa alla provincia di Pesaro;

Vista la nota in data 22 aprile 2004 con la quale la CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa di Pesaro), designa, quale nuovo componente supplente in seno alla predetta commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, la sig.ra Del Prete Simonetta, in sostituzione del sig. Marcantognini Oscar, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Del Prete Simonetta, è nominata membro supplente della commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, della provincia di Pesaro, in rappresentanza della CNA della provincia di Pesaro, in sostituzione del sig. Marcantognini Oscar.

Ancona, 18 giugno 2004

Il direttore regionale: RICCI

04A07784

DECRETO 15 luglio 2004.

Scioglimento di tredici società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1 parte 2°;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2ª;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti tredici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2ª, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

Se.Te.Co., con sede in Napoli, costituita in data 20 settembre 1978 per rogito Maria Teresa di Majo, registro società n. 1795/78, REA n. 313656, codice fiscale n. 01613180635, B.U.S.C. n. 7871;

Lavoro sociale, con sede in Napoli, costituita in data 26 febbraio 1990 per rogito notaio Tommaso Olivieri, registro società n. 2963/90, REA n. 472625, codice fiscale n. 06105840638, B.U.S.C. n. 12889;

Marine, con sede in Bacoli costituita in data 22 marzo 1990 per rogito notaio Raffaella Caiazzo, registro società n. 3126/90, REA n. 473475, codice fiscale n. 06083780632, B.U.S.C. n. 12897;

Taurone Appalti, con sede in Napoli, costituita in data 11 aprile 1990 per rogito notaio Tommaso Olivieri, registro società n. 3402/90, REA n. 473458, codice fiscale n. 06110210637, B.U.S.C. n. 12910;

Ste.Ros., con sede in Napoli, costituita in data 12 settembre 1990 per rogito notaio Italo Pasolini, registro società n. 5829/90, REA n. 478177, codice fiscale n. 06170180639, B.U.S.C. n. 13000;

Cabelcad, con sede in Napoli, costituita in data 27 novembre 1990 per rogito notaio Giuseppe Grasso, registro società n. 9/91, REA n. 479816, codice fiscale n. 06207050631, B.U.S.C. n.13018;

Italia 90, con sede in Giugliano, costituita in data 13 settembre 1990 per rogito notaio Alfonso Monda, registro società n. 1942/91, REA n. 482509, codice fiscale n. 06170280637, B.U.S.C. n. 13063;

Europa, con sede in Liveri, costituita in data 19 luglio 1990 per rogito notaio Francesco Mercadante, registro società n. 3583/91 - B.U.S.C. n. 13123;

Tecnica appalti, con sede in Nola, costituita in data 21 dicembre 1990 per rogito notaio Angelo Gorruso, registro società n. 5549/91, REA n. 490231, codice fiscale n. 01815050644, B.U.S.C. n. 13199;

Servizi nautici Darsena Sannazzaro, con sede in Napoli, costituita in data 26 maggio 1992 per rogito notaio Enrico Licanziati, registro società n. 4467/92, REA n. 500392, codice fiscale n. 06555730636, B.U.S.C. n. 13410;

C.Tel., con sede in Marano, costituita in data 20 ottobre 1992 per rogito notaio Gianni Cesaro, registro società n. 6098/92, REA n. 503182, codice fiscale n. 06599550636, B.U.S.C. n. 13453;

Nuova alba pimontese, con sede in Pimonte, costituita in data 2 dicembre 1993 per rogito notaio Anna Lupi, registro società n. 2421/95, REA n. 522013, codice fiscale n. 02785801214, B.U.S.C. n. 13747;

Meccanici Mauro, con sede in Somma Vesuviana, costituita in data 17 dicembre 1998 per rogito notaio Claudio de Vivo, registro società n. 74514/99, REA n. 618588, codice fiscale n. 03573001215, B.U.S.C. n. 14446.

Napoli, 15 luglio 2004

Il direttore: MORANTE

04A08203

DECRETO 15 luglio 2004.

Aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della P.S. - direzione generale dei rapporti di lavoro - divisione V - 25157/70, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Visto l'accordo sindacale sul trattamento minimo dei soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio, validi per la provincia di Parma, siglato il 5 maggio 1998 fra organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni cooperative;

Visto l'accordo sindacale nazionale del 4 luglio 2002 relativo alle modalità applicative del CCNL trasporti e logistica ai soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio, i cui contenuti economici sono, anche per l'annualità 2004, già ricompresi negli attuali trattamenti economici previsti dal citato accordo sindacale provinciale del 5 maggio 1999 di cui al punto precedente;

Considerato il vigente adeguamento automatico su base inflativa e l'incremento di costi determinato dalla sostituzione dei contributi assistenziali al Servizio sanitario nazionale con l'IRAP già ricompresso nelle attuali tariffe;

Considerato che gli effetti della applicazione della legge n. 142/2001 (soci lavoratori di cooperative) sul 2004 relativamente ai costi previdenziali determinerà un incremento degli stessi in misura del 40% dell'incremento previsto a regime (1° gennaio 2008);

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe in economia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, a decorrere dal 15 luglio 2004, i compensi minimi, nel territorio della provincia di Parma, per le operazioni di facchinaggio sono i seguenti:

operazioni di facchinaggio eseguite in economia € 16,90/ora;

operazioni di facchinaggio eseguite in economia per servizi e movimentazioni complessi € 18,83/ora;

operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con l'impiego di carrello (portata massima 30 quintali) € 22,58/ora;

anche i compensi a peso, le operazioni particolari, le maggiorazioni, sono stati definiti previo parere delle parti sociali interessate.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 15 luglio 2004

Il direttore provinciale: BALDINI

04A07783

DECRETO 20 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «A B C», in Assemini.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visti i decreti del 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, che prevedono le ipotesi di scioglimento d'autorità delle società cooperative;

Preso atto che dagli atti in possesso di questo ufficio risulta che la cooperativa sotto specificata si trova nelle condizioni previste dalla normativa sopra citata;

Decreta:

La società sotto indicata:

1) società cooperativa «A B C», con sede in Assemini costituita in data 9 luglio 1986 a rogito del notaio dott. Alberto Luciano, repertorio n. 212, iscritta al n. 16017 del registro delle società, B.U.S.C. n. 3476, è sciolta d'autorità a far data dal presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

I creditori e gli altri interessati possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, presentare opposizione all'autorità di vigilanza.

Cagliari, 20 luglio 2004

Il dirigente reggente: MEREU

04A08194

DECRETO 22 luglio 2004.

Revoca del decreto 26 febbraio 2004, concernente lo scioglimento della cooperativa «Amm. Carlo Bergamini tra lavoratori della piccola pesca», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto il decreto dirigenziale del 26 febbraio 2004 con il quale lo scrivente, a seguito di disposizioni impartite dal Ministero delle attività produttive con nota n. 1580614 del 4 dicembre 2003, ha provveduto allo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore della cooperativa «Amm. Carlo Bergamini tra lavoratori della piccola pesca», con sede in Brindisi, via Flacco;

Vista la nota n. 1576894 del 16 giugno 2004 con la quale il precitato Ministero ha precisato che nei confronti della cooperativa di cui trattasi è valido il decreto ministeriale 7 marzo 2003 con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Flavio Falconieri;

Ritenuto pertanto, di dover aderire alla precitata richiesta di revoca del provvedimento di scioglimento d'ufficio del 26 febbraio 2004;

Decreta

la revoca del decreto dirigenziale del 26 febbraio 2004 riguardante lo scioglimento d'ufficio senza commissario liquidatore della cooperativa «Amm. Carlo Bergamini tra lavoratori della piccola pesca», con sede in Brindisi, via Flacco.

Brindisi, 22 luglio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A08286

DECRETO 27 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Centro Studi Achille Grandi s.c. a r.l.», in Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001, art. 2 con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del Direttore generale della cooperazione e della Direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U T. G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001 n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317 che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Considerato che la revisione della società cooperativa «Centro Studi Achille Grandi s.c. a r.l.» si è conclusa con la proposta di liquidazione ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non ha mai presentato i bilanci fin dalla sua costituzione;

Tenuto conto di quanto espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, così

Decreta:

La società cooperativa «Centro Studi Achille Grandi s.c. a r.l.», con sede in Rovigo, via Corridoni n. 6, costituita per rogito notaio dott. Ferruccio Castellani in data 29 giugno 1981, repertorio 15.595, registro imprese n. 3394 Camera di commercio industria ed artigianato di Rovigo, posizione n. 849/186031, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Rovigo, 27 luglio 2004

Il direttore provinciale reggente: DRAGO

04A08187

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 giugno 2004.

Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la razionalizzazione e l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche:

Visti gli articoli 47-*bis*, 47-*ter* e 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotti dall'art. 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, con cui è stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute e in particolare l'art. 6, comma 3, che demanda al decreto ministeriale di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, la definizione degli uffici dirigenziali generali del Ministero della salute;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi delle richiamate disposizioni legislative, sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce, con effetto dal 1° gennaio 2004, l'Agenzia italiana per il farmaco e attribuisce alla stessa parte delle competenze già svolte dalla direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute;

Ritenuto di dover procedere, alla luce di queste ultime innovazioni legislative, a una nuova individuazione degli uffici dirigenziali non generali della predetta direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici e alla distribuzione fra gli stessi sia dei residui compiti e funzioni di spettanza ministeriale nell'ambito delle competenze già svolte dalla medesima direzione sulla base della normativa presistente al decreto-legge n. 269 del 2003 e alla relativa legge di conversione, sia dei nuovi compiti affidati al Ministero della salute dal citato decreto-legge;

Vista la nota della Corte dei conti, ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, n. 191 del 10 ottobre 2003 che chiarisce che il ruolo di rappresentante del Ministro della salute in seno alla struttura tecnica interregionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 52,

comma 27, della legge 7 dicembre 2002, n. 289, attiene a un posto di funzione dirigenziale di livello generale del Ministero della salute;

Considerata l'opportunità di apportare ulteriori modifiche migliorative al citato decreto ministeriale 12 settembre 2003;

Considerato che il numero degli incarichi conferibili rispettivamente, ai dirigenti di seconda fascia e di primo livello corrisponde ai posti previsti, per ciascuna di dette qualifiche, dalla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, come rideterminata dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, ridotta del numero di unità di pari qualifica trasferite dal Ministero della salute all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Acquisite le proposte dei Capi Dipartimento;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dirigente e non nei giorni 20 maggio e 3 giugno 2004;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto ministeriale 12 settembre 2003, richiamato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici).* — 1. La direzione generale dei farmaci e dispositivi medici è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

ufficio I - *Affari generali:* segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica dell'attività della direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale; contenzioso;

ufficio II - *Competenze in materia farmaceutica:* attività di supporto alle iniziative e determinazioni del Ministro in materia di politica farmaceutica; affari generali in materia di farmaci ad eccezione di quelli di competenza dell'Agenzia italiana per il farmaco; vigilanza, indirizzo ed altre attività attinenti ai rapporti del Ministero della salute con l'Agenzia italiana per il farmaco; pubblicità dei medicinali di automedicazione; autorizzazione alla pubblicità di altri prodotti; segreteria della commissione di esperti per la pubblicità sanitaria; commercio all'ingrosso dei medicinali e farmacie, per gli aspetti di competenza statale; aggiornamento della tariffa nazionale dei medicinali e della Farmacopea ufficiale;

ufficio III - *Dispositivi medici:* disciplina generale dei dispositivi medici; autorizzazione degli organismi notificati: registrazione dei fabbricanti e banca dati europea dei dispositivi; definizione ed aggiornamento del repertorio nazionale dei dispositivi medici; procedure per il mutuo riconoscimento con Paesi extracomunitari; valutazione del costo/beneficio e delle tecnologie avanzate dei dispositivi medici ad eccezione dei diagnostici in vitro; provvedimenti conseguenti alle ispezioni, rilascio dei certificati di libera vendita e valutazione dei messaggi pubblicitari relativi agli stessi dispositivi; segreteria della Commissione unica dei dispositivi;

ufficio IV - *Diagnostici in vitro:* autorizzazione degli organismi notificati; registrazione dei fabbricanti e banca dati europea dei dispositivi; valutazione del costo/beneficio e delle tecnologie avanzate; provvedimenti conseguenti alle ispezioni; rilascio dei certificati di libera vendita e valutazione dei messaggi pubblicitari relativi agli stessi dispositivi;

ufficio V - *Attività ispettive, monitoraggio e sorveglianza sui dispositivi medici:* ispezioni agli stabilimenti di produzione di presidi medico-chirurgici, di biocidi, di dispositivi medici e dei relativi organismi notificati; ispezione agli stabilimenti di produzione di cosmetici, nei casi previsti dalla legge; autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici; monitoraggio e vigilanza sugli incidenti e adozione di misure conseguenti; allerta rapido comunitario; attività ispettiva riguardante le sperimentazioni cliniche di dispositivi medici;

ufficio VI - *Sperimentazione clinica dei dispositivi medici:* valutazioni e pareri su sperimentazioni cliniche e uso compassionevole dei dispositivi medici; istituzione del registro delle sperimentazioni cliniche;

ufficio VII - *Prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici:* autorizzazione dell'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici: biocidi; cosmetici; prodotti erboristici non ricadenti nella normativa dei medicinali; definizione di linee guida per i controlli territoriali e adempimenti in tema di import-export;

ufficio VIII - *Ufficio centrale stupefacenti:* provvedimenti e controlli concernenti la produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

2. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici sono determinate nel numero di cinque, conferibili a dirigenti di seconda fascia.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo entrano in vigore alla data dell'insediamento degli organi dell'Agenzia di cui all'art. 48, comma 34, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».

Art. 2.

1. Al decreto ministeriale 12 settembre 2003 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) all'art. 1, concernente l'organizzazione degli uffici dei Dipartimenti:

1) al comma 2 la parola «dodici» è sostituita dalla parola «nove»;

2) all'art. 1, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis.* All'ufficio I del Dipartimento della qualità sono, altresì, attribuite funzioni di supporto all'attività del rappresentante del Ministro della salute in seno alla struttura tecnica interregionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 52, comma 27, della legge 7 dicembre 2002, n. 289, con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.»;

«2-*ter.* Presso il Dipartimento dell'innovazione opera il segretariato tecnico dell'Associazione ospedali italiani nel mondo;

b) all'art. 2, comma 1, relativo alla direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema:

1) con riferimento all'ufficio I, dopo le parole «gestione del personale della direzione» inserire le seguenti «, compreso il personale comandato ai sensi dell'art. 5, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e dell'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37»;

2) con riferimento all'ufficio II, dopo le parole «livelli essenziali di assistenza» eliminare le seguenti «principi di organizzazione del Servizio sanitario nazionale (SSN)»; dopo le parole «del conseguimento degli obiettivi» sostituire le parole «rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le università;» con le seguenti «di Piano sanitario nazionale inclusi i programmi speciali»; dopo le parole «Livelli essenziali di assistenza (LEA);», sostituire le parole «individuazione e monitoraggio delle prestazioni e delle attività di assistenza in relazione agli interventi richiesti ed ai livelli di reddito; rapporti con la sanità militare;» con le seguenti «disciplina delle esenzioni per patologia e per reddito;»;

3) con riferimento all'ufficio III, dopo le parole «dell'attività ospedaliera ed ambulatoriale;» eliminare le seguenti «scheda di dimissione ospedaliera;»;

4) con riferimento all'ufficio IV, dopo le parole «disciplina della sua compensazione;» eliminare le seguenti «istruttoria e monitoraggio dei programmi speciali previsti dal Piano sanitario nazionale;»; sostituire le parole «designazione dei» con le seguenti «rapporti con i»; dopo le parole «nei collegi sindacali delle ASL;» inserire le seguenti «rapporti con lo Stato Città del Vaticano e con il Sovrano militare ordine di Malta;»;

5) con riferimento all'ufficio V, dopo le parole «tutela dei principi etici di sistema;» inserire le seguenti «principi di organizzazione del Servizio sanitario nazionale (SSN); rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le università; rapporti con la sanità militare;»;

6) con riferimento all'ufficio VI, dopo le parole «per l'attuazione del federalismo;» sostituire le parole «rapporti con lo Stato Città del Vaticano e con il Sovrano militare ordine di Malta; personale comandato ai sensi dell'art. 5, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e dell'art. 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;» con le seguenti «monitoraggio dell'attuazione del federalismo in materia sanitaria attraverso indicatori; scheda di dimissione ospedaliera;»; dopo la parola «poteri» eliminare le seguenti «ispettivi e»;

c) all'art. 3, comma 1, relativo alla direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie:

1) con riferimento all'ufficio IV ed alle competenze in materia di approvazione di statuti e regolamenti degli enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti «e comma 13»;

d) all'art. 8, comma 1, relativo alla direzione generale del bilancio, organizzazione e personale:

1) con riferimento all'ufficio VI, le parole «individuazione e gestione dei capitoli di spesa a gestione unificata» sono sostituite dalle seguenti: «individuazione dei capitoli di spesa a gestione unificata»;

2) l'ufficio IX è sostituito dal seguente:

«ufficio IX - *Attività di prevenzione e protezione dai rischi:* attività di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro delle sedi centrali; informazione e proposte di formazione dei lavoratori; coordinamento delle iniziative a favore dei dipendenti affetti da disabilità»;

3) dopo l'ufficio IX è aggiunto il seguente:

«ufficio X - *Ufficio relazioni con il pubblico e Centro di documentazione»:* servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; esercizio delle competenze previste dall'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; raccolta sistematica del materiale librario e documentario prodotto dal Ministero, servizi all'utenza interna ed esterna per la fornitura di documentazione di interesse sanitario; acquisto e gestione pubblicazioni e periodici; gestione tecnica del Polo sanità del servizio bibliotecario nazionale;

e) l'art. 9 del decreto ministeriale 12 settembre 2003, richiamato in premessa, è sostituito dal seguente: «*Direzione generale della prevenzione sanitaria.* — 1. La direzione generale della prevenzione sanitaria è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

ufficio I - *Affari generali:* segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica dell'attività della direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale;

ufficio II - *Ambiente di vita e di lavoro:* qualità degli ambienti di vita e di lavoro; variazioni climatiche; radioprotezione e campi elettromagnetici; incidenti stradali e domestici;

ufficio III - *Coordinamento uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF):* coordinamento degli USMAF; attività di prevenzione concernenti il terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico: aspetti connessi alla protezione civile;

ufficio IV - *Sicurezza ambientale e prevenzione primaria:* gestione e smaltimento dei rifiuti; tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento del suolo e dell'aria e nei confronti delle sostanze pericolose, delle lavorazioni insalubri e dei processi e prodotti ad alto rischio; stabilimenti termali; qualità delle acque; disciplina delle acque minerali;

ufficio V - *Malattie infettive e profilassi internazionale:* bioterrorismo; malattie infettive; infezioni da HIV; infezioni iatrogene, resistenza antimicrobica, profilassi, prevenzione e cooperazione internazionale;

ufficio VI - *Biotecnologie e prevenzione secondaria:* genetica; biotecnologie; buone pratiche di laboratorio; screenings preventivi;

ufficio VII - *Tutela della salute dei soggetti più vulnerabili:* dipendenza da farmaci e sostanze da abuso; disabilità; invalidità civile; salute mentale; salute dell'anziano; sanità penitenziaria; studi, analisi ed individuazione di misure di sostegno;

ufficio VIII - *Trapianti:* trapianti d'organo, di tessuti e cellule; cellule staminali; sangue ed emoderivati escluse le specialità medicinali; laboratori e strutture trasfusionali;

ufficio IX - *Prevenzione attiva ed integrazione socio-sanitaria:* promozione di stili di vita, corretta alimentazione e attività fisica; malattie non trasmissibili; indagini sui comportamenti e determinanti per la salute; osservatorio nazionale sulla salute; collegamenti con gli osservatori epidemiologici regionali e con le strutture per la prevenzione delle aziende sanitarie;

ufficio X - *Salute della donna e dell'età evolutiva:* prevenzione dei danni alla salute della donna; procreazione medicalmente assistita; sicurezza della nascita e della crescita infantile, prevenzione delle malformazioni congenite e delle malattie rare.

2. La direzione generale della prevenzione sanitaria coordina, per quanto di competenza, le attività degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, di livello dirigenziale non generale, di seguito individuati con i relativi ambiti ed unità territoriali:

1) ufficio di Milano-Malpensa; unità territoriali: Milano-Malpensa, Torino;

2) ufficio di Venezia; unità territoriali: Venezia, Trieste;

3) ufficio di Genova; unità territoriali: Genova, Savona, La Spezia, Imperia;

4) ufficio di Bologna; unità territoriali: Bologna, Ravenna;

5) ufficio di Livorno; unità territoriali: Livorno, Pisa;

6) ufficio di Roma-Fiumicino; unità territoriali: Roma, Fiumicino, Civitavecchia;

7) ufficio di Pescara; unità territoriali: Pescara, Ancona;

8) ufficio di Napoli; unità territoriali: Napoli, Salerno, Cagliari, Porto Torres;

9) ufficio di Bari; unità territoriali: Bari, Manfredonia, Taranto;

10) ufficio di Brindisi; unità territoriali: Brindisi, Gallipoli;

11) ufficio di Palermo; unità territoriali: Palermo, Porto Empedocle, Trapani;

12) ufficio di Catania; unità territoriali: Catania, Messina, Siracusa, Augusta, Reggio Calabria, Gioia Tauro.

3. Le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca della direzione generale della prevenzione sanitaria sono determinate nel numero di dodici, conferibili a dirigenti di seconda fascia, di cui due destinabili a funzioni ispettive e di consulenza per gli uffici dipendenti da quelli principali di Milano-Malpensa e di Roma-Fiumicino, per i quali potranno altresì svolgere funzioni di supporto all'attività di gestione dei titolari.»;

f) all'art. 10, comma 1, relativo alla direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti:

1) con riferimento all'ufficio VII, le parole «attività ispettive sui processi produttivi» sono sostituite dalle seguenti «Verifiche dei sistemi di prevenzione veterinaria e alimentare; verifiche di conformità nell'applicazione della normativa e nel rispetto delle procedure operative; accertamento ed ispezione delle attività di prevenzione veterinaria ed alimentare»;

2) l'ufficio XI è sostituito dai seguenti: «ufficio XI - *Farmaco veterinario:* farmaci e la farmacovigilanza veterinari; segreteria della Commissione consultiva per il farmaco veterinario; ufficio XI-*bis* - *Alimentazione animale:* alimentazione animale; segreteria della commissione tecnica mangimi.»;

3) con riferimento all'ufficio XIV, dopo le parole «di origine vegetale», inserire le seguenti «e relativi controlli all'importazione»;

4) al comma 2, le parole «7) Bologna UVAC Emilia-Romagna - PIF» sono sostituite dalle seguenti: «7) Parma UVAC Emilia-Romagna»;

5) al comma 2, le parole «21) Prosecco PIF» sono sostituite dalle seguenti :«21) Bologna PIF»;

6) al comma 3 la parola «sei», riferita alle funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, conferibili a dirigenti di seconda fascia è sostituita dalla seguente: «quattro»;

g) all'art. 12, comma 1, relativo alla direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e i rapporti internazionali; l'ufficio II, l'ufficio VI e l'ufficio VII sono sostituiti dai seguenti:

«ufficio II - *Assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea:* attività dell'Unione europea in materia di assistenza sanitaria; rapporti economico-finanziari con Stati dell'Unione europea in applicazione di regolamenti comunitari e connessi rapporti con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie;

ufficio VI - *Assistenza sanitaria all'estero di cittadini italiani e assistenza sanitaria degli strani in Italia:* assistenza sanitaria all'estero dei lavoratori italiani, compresi i rimborsi delle spese di assistenza in forma indiretta; assistenza sanitaria agli emigrati, apolidi, rifugiati politici e stranieri Italia, anche sotto forma di provvidenze straordinarie; gestione delle prestazioni sanitarie connesse con l'attività di servizio svolta all'estero dai dipendenti pubblici;

ufficio VII - *Rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria:* accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria con Stati non appartenenti all'Unione europea; rapporti economico-finanziari con gli stessi Stati e connessi rapporti con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie; prestazioni di alta specializzazione all'estero;

h) l'art. 13 è sostituito dal seguente: «Con separato decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigente e previa adeguata istruttoria, si provvederà a ridefinire gli incarichi dirigenziali conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, di cui all'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, indicati nella parte II dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo del C.C.N.L. del 5 aprile 2001 dell'area I, siglata il 6 maggio 2004».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti ed entra in vigore a decorrere dalla data di registrazione.

Roma, 23 giugno 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 152

04A08219

DECRETO 30 luglio 2004.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, dei capitoli generali e delle monografie, pubblicati nel supplemento 4.7 della 4ª edizione della Farmacopea europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP (03)1 adottata in data 26 marzo 2003 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° aprile 2004 del supplemento 4.7 della 4ª edizione della Farmacopea europea;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel supplemento 4.7 della 4ª edizione della Farmacopea europea, elencati nell'allegato al presente decreto, sono entrati in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° aprile 2004.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 4.7 DELLA 4^ EDIZIONE DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

MONOGRAFIE

Monografie

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum malicum	2080	Malic acid	Malique (acide)	Acido malico
Ammonio metacrylatis copolymerum B	2082	Ammonio methacrylate copolymer (type B)	Copolymère d'ammonio méthacrylate (type B)	Ammonio metacrilato copolimero (tipo B)
Ammonio methacrylatis copolymerum A	2081	Ammonio methacrylate copolymer (type A)	Copolymère d'ammonio méthacrylate (type A)	Ammonio metacrilato copolimero (tipo A)
Esketamini hydrochloridum	1742	Esketamine hydrochloride	Eskétamine (chlorhydrate de)	Esketamina cloridrato
Flunarizini dihydrochloridum	1722	Flunarizine dihydrochloride	Flunarizine (dichlorhydrate de)	Flunarizina dicloridrato
Kalii hydrogenoaspartas hemihydricus*	2076	Potassium hydrogen aspartate hemihydrate*	Aspartate monopotassique hémihydraté*	Potassio idrogeno aspartato emiidrato*
Kalii metabisulfis	2075	Potassium metabisulphite	Potassium (métabisulfite de)	Potassio metabisolfito
Mesnum	1674	Mesna	Mesna	Mesna
Metacresolum	2077	Metacresol	Métacrésol	Metacresolo
Molgramostimi solutio concentrata	1641	Molgramostim concentrated solution	Molgramostim (solution concentrée de)	Molgramostim soluzione concentrata
Natrii selenis pentahydricus	1677	Sodium selenite pentahydrate	Sodium (sélénite de) pentahydraté	Sodio selenito pentaidrato
Oleae folium	1878	Olive leaf	Olivier (feuille de)	Olivo foglia
Propylenglycoli dilauras	2087	Propylene glycol dilaurate	Propylèneglycol (dilaurate de)	Glicole propilenico dilaurato
Propylenglycoli monolauras	1915	Propylene glycol monolaurate	Propylèneglycol (monolaurate de)	Glicole propilenico monolaurato
Spiraprili hydrochloridum monohydricum	1766	Spirapril hydrochloride monohydrate	Spirapril (chlorhydrate de) monohydraté	Spirapril cloridrato monoidrato
Thiamazolum**	1706	Thiamazole**	Thiamazol**	Tiamazolo**
Tioconazolum	2074	Tioconazole	Tioconazole	Tioconazolo
Tributylis acetylcitras	1770	Tributyl acetylcitrate	Tributyle (acétylcitrate de)	Tributil acetilcitrato

Vaccini per uso umano

Vaccinum diphteriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, hepatitidis B (ADNr), poliomYelitidis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum	2067	Diphteria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé), de l'hépatite B (ADNr) poliomyélitique inactivé et conjugué de l'haemophilus type b, adsorbé)	Vaccino della difterite, del tetano, della pertosse (componente acellulare), dell'epatite B (rDNA), della poliomielite (inattivato) ed emofilo tipo b coniugato (adsorbito)

* Sostituisce la monografia nazionale Potassio aspartato acido

** Sostituisce la monografia nazionale Metimazolo

Vaccini per uso veterinario

Vaccinum mannheimiae inactivatum ad bovides	1944	Mannheimia vaccine (inactivated) for cattle	Vaccin inactivé de la Mannheimiose des bovidés	Vaccino inattivato della Mannheimia haemolytica per bovini
Vaccinum mannheimiae inactivatum ad ovem	1946	Mannheimia vaccine (inactivated) for sheep	Vaccin inactivé de la Mannheimiose des moutons	Vaccino inattivato della Mannheimia haemolytica per ovini
Vaccinum pastereullae inactivatum ad ovem	2072	Pasteurella vaccine (inactivated) for sheep	Vaccin inactivé de la pasteurellose des moutons	Vaccino inattivato della pasteurellosi per ovini

Preparazioni omeopatiche

Apis mellifera ad praeparationes homoeopathicas	2024	Honey bee for homoeophatic preparations	Abeille domestique pour preparations homéopatiques	Ape domestica per preparazioni omeopatiche

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.7.8	Assay of tetanus vaccine (adsorbed)	Titrage de l'activité du vaccin tétanique adsorbé	Dosaggio del vaccino tetanico adsorbito
4.	Reagents (*cumulative list*)	Réactifs, solutions et substances étalons (*liste cumulative*)	Reattivi (*lista cumulativa*)
5.3	Statistical analysis of results of biological assays and tests	Analyse statistique des résultats des dosages et essais biologiques	Analisi statistica dei risultati dei dosaggi e dei saggi biologici

MONOGRAFIE

Monografie

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Aer medicinalis	1238	Air, medicinal	Air médicinal	Aria medicinale
Betahistini mesilas	1071	Betahistine mesilate	Bétahistine (mésilate de)	Betaistina mesilato
Biperideni hydrochloridum	1074	Biperiden hydrochloride	Bipéridène (chlorhydrate de)	Biperidene cloridrato
Bismuthi subgallas	1493	Bismuth subgallate	Bismuth (sous-gallate de)	Bismuto sottogallato
Bismuthi subsalicylas	1495	Bismuth subsalicylate	Bismuth (sous-salicylate de)	Bismuto sottosalicilato
Bromocriptini mesilas	0596	Bromocriptine mesilate	Bromocriptine (mésilate de)	Bromocriptina mesilato

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Bumetamidum	1076	Bumetanide	Bumétanide	Bumetanide
Carmellosum calcicum	0886	Carmellose calcium	Carmellose calcique	Carmellosa calcica
Cellulosi acetate	0887	Cellulose acetate	Cellulose (acétate de)	Cellulosa acetato
Cellulosi pulvis	0315	Cellulose, powdered	Cellulose en poudre	Cellulosa polvere
Cellulosum microcristallinum	0316	Cellulose, microcrystalline	Cellulose microcristalline	Cellulosa microcristallina
Cetirizini dihydrochloridum	1084	Cetirizine dihydrochloride	Cétirizine (dichlorhydrate de)	Cetirizina dicloridrato
Chlorobutanolum anhydricum	0382	Chlorobutanol, anhydrous	Chlorobutanol anhydre	Clorobutanolo anidro
Chlorobutanolum hemihydricum	0383	Chlorobutanol hemihydrate	Chlorobutanol hémihydraté	Clorobutanolo emiidrato
Chlortalidone	0546	Chlortalidone	Chlortalidone	Clortalidone
Cilazaprilum	1499	Cilazapril	Cilazapril	Cilazapril
Crataegi folium cum fiore	1432	Hawthorn leaf	Aubépine (feuille et fleur de)	Biancospino foglia e fiore
Deferoxamini mesilas	0896	Deferoxamine mesilate	Déféroxamine (mésilate de)	Deferoxamina mesilato
Dihydralazini sulfas hydricus	1310	Dihydralazine sulphate, hydrated	Dihydralazine (sulphate de) hydraté	Diidralazina solfato idrato
Dihydroergocristini mesilas	1416	Dihydroergocristine mesilate	Dihydroergocristine (mésilate de)	Diidroergocristina mesilato
Dihydroergotamini mesilas	0551	Dihydroergotamine mesilate	Dihydroergotamine (mésilate de)	Diidroergotamina mesilato
Dikalii clorazepas	0898	Dipotassium clorazepate	Clorazépate dipotassique	Clorazepato dipotassico
Ephedrini hydrochloridum	0487	Ephedrine hydrochloride	Ephédrine (chlorhydrate de)	Efedrina cloridrato
Estrogeni coniuncti	1512	Estrogens, conjugated	Estrogènes conjugués	Estrogeni coniugati
Ethylmorphini hydrochloridum	0491	Ethylmorphine hydrochloride	Ethylmorphine (chlorhydrate d')	Etilmorfina cloridrato
Etilefrini hydrochloridum	1205	Etilefrine hydrochloride	Etiléfrine (chlorhydrate d')	Etilefrina cloridrato
Homatopini hydrobromidum	0500	Homatropine hydrobromide	Homatropine (bromhydrate d')	Omatropina bromidrato
Homatropini methylbromidum	0720	Homatropine methylbromide	Homatropine (méthylbromure d')	Omatropina metilbromuro
Hydroxyethylcellulosum	0336	Hydroxyethylcellulose	Hydroxyéthylcellulose	Idrossietilcellulosa
int-*rac*-α-Tocopherolum	0692	all-*rac*-α-Tocopherol	tout-*rac*-α-Tocophérol	tutto-*rac*-α-Tocoferolo
int-*rac*-α-Tocopherylis acetas	0439	all-*rac*-α-Tocopheryl acetate	all-*rac*-α-Tocophéryle (acétate de)	tutto-*rac*-α-Tocoferile acetato
Kalii sulfis	1622	Potassium sulphate	Potassium (sulphate de)	Potassio solfato
Macrogoli aether laurilicum	1124	Macrogol lauryl ether	Macrogol (éther laurique de)	Macrogol laurile etere
Magnesii stearas	0229	Magnesium stearate	Magnésium (stéarate de)	Magnesio stearato
Metronidazole benzoas	0934	Metronidazole benzoate	Métronidazole (benzoate de)	Metronidazolo benzoato
Naftidrofuryl hydrogenooxalas	1594	Naftidrofuryl hydrogen oxalate	Naftidrofuryl (hydrogénooxalate de)	Naftidrofurile idrogeno ossalato
Pergolidi mesilas	1555	Pergolide mesilate	Pergolide (mésilate de)	Pergolide mesilato
Phentolamini mesilas	1138	Phentolamine mesilate	Phentolamine (mésilate de)	Fentolamina mesilato
Povidonum	0685	Povidone	Povidone	Povidone
Ricini oleum virginale	0051	Castor oil, virgin	Ricin (huile de) vierge	Olio di ricino, vergine

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Risperidonum	1559	Risperidone	Rispéridone	Risperidone
Theophyllinum	0299	Theophylline	Théophylline	Teofillina
Theophyllinum monohydricum	0302	Theophyline monohydrate	Théophylline monohydratée	Teofillina monoidrata
Trimetazidini dihydrochloridum	1741	Trimetazidine dihydrochloride	Trimétazidine (dichlorhydrate de)	Trimetazidina dicloridrato
Ureum	0743	Urea	Urée	Urea
Xylazini hydrochloridum ad usum veterinarium	1481	Xylazine hydrochloride for veterinary use	Xylazine (chlorhydrate de) pour usage vétérinaire	Xilazina cloridrato per uso veterinario

Vaccini per uso umano

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum hepatitidis B (ADNr)	1056	Hepatitis B vaccine (rDNA)	Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	Vaccino dell'epatite B (rDNA)
Vacciunm influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum	0869	Influenza vaccine (surface antigen, inactivated)	Vaccin grippal inactivé (antigène de surface)	Vaccino inattivato dell'influenza (preparato con l'antigene di superficie)
Vacciunm tetani adsorbatum	0452	Tetanus vaccine (adsorbed)	Vacin tétanique adsorbé	Vaccino tetanico adsorbito

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.4.25	Ethylene oxide and dioxan	Oxyde d'éthilène et dioxane	Etilene ossido e diossano
2.4.28	2-Ethylhesanoic acid	Acide 2-éthyhexanoïque	Acido 2-etilesanoico
2.6.13	Microbiological examination of non-sterile products (test for specified microrganism)	Contrôle microbiologique des pruduits non stériles (recherche de microrganismes spécifiés)	Esame microbiologico dei prodotti non sterili (saggio per i microrganismi specificati)

MONOGRAFIE

Monografie

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Alcohol cetylicus	0540	Cetyl alcohol	Cétylique (alcool)	Alcool cetilico
Aceclofenacum	1281	Aceclofenac	Acéclofénac	Aceclofenac
Amoxicillinum natricum	0577	Amoxicillinum sodium	Amoxicilline sodique	Amoxicillina sodica
Amoxicillinum trihydricum	0260	Amoxicillin trihydrate	Amoxicilline trihydratée	Amoxicillina triidrata
Arnica flos	1391	Arnica flower	Arnica (fleur d')	Arnica fiore
Azithromycinum	1649	Azithromycin	Azitrhromycine	Azitromicina
Benzylpenicillinum procainum	0115	Benzylpenicillin, procaine	Benzylpénicilline procaïne	Benzilpenicillina procaina

Titoli in latino	**No.**	**Titoli in inglese**	**Titoli in francese**	**Titoli in italiano**
Carboplatinum	1081	Carboplatin	Carboplatine	Carboplatino
Ebastinum	2015	Ebastine	Ebastine	Ebastina
Glycerolum	0496	Glycerol	Glycérol	Glicerolo
Glycerolum (85 per centum)	0497	Glycerol (85 per centum)	Glycérol à 85 pour cent	Glicerolo 85 per cento
Kalii clavulanas	1140	Potassium clavulanate	Potassium (clavulanate de)	Potassio clavulanato
Liquiritiae radix	0277	Liquorice root	Réglisse (racine de)	Liquirizia radice
Liquritiae extractum fluidum ethanolicum normatum	1536	Liquorice ethanolic liquid extract, standardised	Réglisse (extrait fluide éthanolique titré de)	Liquirizia estratto fluido etanolico titolato
Macrogol 6 glyceroli Caprylocapras	1443	Macrogol 6 glycerol caprylocaprate	Magrogol 6 glycérol (caprylocaprate de)	Macrogol 6 glicerolo caprilocaprato
Macrogolgliceridorum caprylocaprates	1184	Caprylocaproyl macrogolglycerides	Macrogolglicérides caprylocapriques	Macrogolgliceridi caprilocaproilici
Macrogolglyceridorum stearates	1268	Stearoyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides stéariques	Macrogolgliceridi stearoilici
Macrogolglyceridorum laurates	1231	Lauroyl macrogolglycerides	Macrogolglycerides lauriques	Macrogolgliceridi laurici
Macrogolglyceridorum linoleates	1232	Linoleoyl macrogolglycerides	Macrogolglycerides linoléiques	Macrogolgliceridi linoleici
Macrogolglyceridorum oleates	1249	Oleoyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides oléiques	Macrogolgliceridi oleici
Macrogolglyceroli cocoates	1122	Macrogolglycerol cocoates	Macrogolglycérol (cocoates de)	Macrogolglicerolo cocoato
Macrogoli aether stearylicus	1340	Macrogol stearyl ether	Magrogol (éther stearylique de)	Macrogol stearile etere
Macrogoli arther cetostearylicus	1123	Macrogol cetostearyl ether	Magrogol (éther cétostéarylique de)	Macrogol cetostearile etere
Megluminum	2055	Meglumine	Méglumine	Meglumina
Omega-3 acidorum esteri ethylici 60	2063	Omega-3-acid ethyl esters 60	Oméga-3 (esters ethyliques 60 d'acides)	Esteri etilici 60 degli acidi omega-3
Omega-3 acidorum esteri ethylici 90	1250	Omega-3-acid ethyl esters 90	Oméga-3 (esters ethyliques 90 d'acides)	Esteri etilici 90 degli acidi omega-3
Omega-3 acidorum triglycerida	1352	Omega-3-acid triglycerides	Oméga-3 (triglycérides d'acides)	Trigliceridi degli acidi omega-3
Pancreas pulvis	0350	Pancreas powder	Pancréas (poudre de)	Pancreas polvere
Piracetamum	1733	Piracetam	Piracétam	Piracetam
Piscis oleum omega-3 acidis abundans	1912	Fish oil, rich in omega-3-acid	Huile de poisson riche en acides oméga-3	Olio di pesce ricco in acidi omega-3
Rilmenidini dihydrogenophosphas	2020	Rilmenidine dihydrogen phosphate	Rilménidine (dihydrogénophosphate de)	Rilmenidina diidrogeno fosfato
Thymi aetheroleum	1374	Thyme oil	Thym (huile essentielle de)	Timo essenza
Tianeptine sodium	2022	Tianeptine sodium	Tianeptine sodique	Tianeptina sodica
Tramadoli hydrochloridum	1681	Tramadol hydrochloride	Tramadol (chlorhydrate de)	Tramadolo cloridrato
Violae herba cum fiore	1855	Wild pansy (flowering aerial parts)	Pensée sauvage (parties aériennes fleuries de)	Viola del pensiero (parti aeree fiorite)

Preparazioni radiofarmaceutiche

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Flumazenil (*N*-[^{11}C]methyl) solutio iniectabilis	1917	Flumazenil (*N*-[^{11}C]methyl) injection	Flumazenil (*N*-[^{11}C]methyl), solution injectabile de	Flumazenil (*N*-[^{11}C]metil) preparazione iniettabile

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO

MONOGRAFIE

Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Naftidrofuryl hydrogen oxalate, *il titolo rimane invariato*	Naftidrofuryl (oxalate acide de), *devient* Naftidrofuryl (hydrogénooxalate de)	Naftidrofurile idrogeno ossalato *il titolo rimane invariato*
Potassium sulphate for homeopathic preparations, *becomes*: Potassium sulphate	Potassium (sulphate de) pour préparations homéopatiques, *devient*: Potassium (sulphate de)	Potassio solfato per preparazioni omeopatiche, *diventa* : Potassio solfato
α-Tocopherol, *becomes*: all-rac-α-Tocopherol	α-Tocophérol, *devient*: tout-*rac* α-Tocophérol	α-Tocoferolo, *diventa* : tutto-*rac*- α-Tocoferolo
α-Tocopheryl acetate, *becomes*: all-rac-α-Tocopheryle acetate	α-Tocophéryle acetate, *devient*: tout-*rac* α-Tocophéryle acetate	α-Tocoferile acetato, *diventa* : tutto-*rac*- α-Tocoferile acetato

04A08173

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.SE.FI s.c. a r.l.», in Treviso, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Treviso in data 14 aprile 2004 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «CO.SE.FI s.c. a r.l», con sede in Treviso (codice fiscale 02178860264) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Franco Merlin, nato a Rovigo il 3 giugno 1943, domiciliato in Padova, via J. Stellini n. 10/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08191

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Portabagagli - Soc. coop. a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 marzo 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Portabagagli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Genova (codice fiscale n. 00260120100) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Alberto Bianco, nato a Savona il 22 maggio 1964, con studio in Ceriale (Savona), Lungomare Diaz n. 73/1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08192

DECRETO 28 luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola Agrifarm - Soc. coop. a r.l.» in gestione commissariale, in Apricena, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo in data 19 maggio 2004 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa agricola Agrifarm - Soc. coop. a r.l.», in gestione commissariale, con sede in Apricena (Foggia) (codice fiscale n. 01430270718) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Enrico Piermartiri, nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 30 ottobre 1963, domiciliato a Fermo (Ascoli Piceno) via Campiglione n. 20 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A08193

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 2004.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano D.O.P., con sede in Grosseto, via Goffredo Mameli n. 17, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 64543 del 6 luglio 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 14 gennaio 2004, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano D.O.P., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», secondo il disciplinare di produzione che recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano» che recepisce la modifica richiesta dal Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano D.O.P. e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PECORINO TOSCANO»

Art. 1.

La denominazione di origine del formaggio «Pecorino Toscano» è riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

La denominazione di origine «Pecorino Toscano» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio a pasta tenera o a pasta semidura, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero proveniente dalla zona di produzione.

L'alimentazione base del bestiame ovino deve essere costituita da foraggi verdi o affienati derivati dai pascoli naturali della zona con eventuali integrazioni di fieno e di mangimi semplici concentrati.

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 33 ºC e i 38 ºC con aggiunta di caglio di vitello onde ottenere la coagulazione del latte entro 20-25 minuti.

Il latte può essere utilizzato crudo o può subire un trattamento termico fino alla pastorizzazione e può essere inoculato con colture di fermenti lattici autoctoni, naturali o selezionati. Presso il Consorzio di tutela incaricato alla vigilanza è conservata la ceppoteca dei fermenti selezionati dal latte ovino della zona delimitata, accompagnata dalle schede della caratterizzazione dei singoli ceppi. Tale ceppoteca potrà essere aggiornata periodicamente attraverso nuove ricerche validate dal Consorzio di tutela e trasmesse al Ministero competente.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione si provvede alla rottura della cagliata fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola per il formaggio a pasta tenera, e di un chicco di granoturco per quello a pasta semidura.

Per la preparazione di quest'ultimo la cagliata potrà altresì essere sottoposta ad un trattamento termico (cottura) a 40-42 ºC per 10-15 minuti.

Dopo la rottura e l'eventuale cottura, la cagliata viene messa in apposite forme per lo sgrondo del siero. Lo spurgo o sineresi viene effettuato tramite pressatura manuale oppure con stufatura a vapore.

La salatura è effettuata in salamoia al 17-19% di cloruro di sodio, pari a 15-17 gradi Baumé.

La permanenza, riferita a kg di peso, è di almeno otto ore per il pecorino a pasta tenera e di almeno 12-14 ore per il pecorino a pasta semidura. La salatura può essere eseguita anche con l'aggiunta diretta di sale.

Il tempo di permanenza maggiore è riservato al formaggio a pasta semidura.

Il «Pecorino Toscano» può essere trattato esternamente con un antimuffa e deve essere maturato in idonee celle ad una temperatura di 5-12 ºC con umidità relativa del 75-90%.

Il periodo di maturazione è di almeno venti giorni per il tipo a pasta tenera e deve essere non inferiore a quattro mesi per il tipo a pasta semidura.

È usato come formaggio da tavola o da grattugia.

Presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso;

dimensioni: diametro delle facce da 15 a 22 centimetri, altezza dello scalzo da 7 a 11 centimetri con variazioni in più o in meno in entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione, fermo restando che lo scalzo non deve mai superare la metà del diametro. Gli scalzi più elevati rispetto al diametro, saranno preferiti nelle forme a pasta semidura;

peso: da 0,75 a 3,50 kg;

confezione esterna: crosta di colore giallo con varie tonalità fino al giallo carico nel tipo a pasta tenera; il colore della crosta può eventualmente dipendere dai trattamenti subiti;

colore della pasta: di colore bianco leggermente paglierino per il tipo a pasta tenera, di colore leggermente paglierino o paglierino per il tipo a pasta semidura;

struttura della pasta: pasta a struttura compatta e tenace al taglio per il tipo a pasta semidura, con eventuale minuta occhiatura non regolarmente distribuita;

sapore: fragrante accentuato, caratteristico delle particolari procedure di produzione;

grasso sulla sostanza secca: per il prodotto a pasta semidura non inferiore al 40% e per il prodotto a pasta tenera non inferiore al 45%.

Art. 3.

La zona di origine del latte e di produzione, di stagionatura e di confezionamento del formaggio di cui sopra comprende l'intero territorio della regione Toscana, l'intero territorio dei comuni di Allerona e Castiglione del Lago ricadenti nella regione Umbria e l'intero terri-

torio dei comuni di Acquapendente, Onano, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Valentano, Farnese, Ischia di Castro, Montefiascone, Bolsena, Capodimonte ricadenti nella regione Lazio.

Art. 4.

Il formaggio «Pecorino Toscano» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'art. 5, a garanzia della rispondenza del disciplinare.

Tale marchio viene apposto sullo scalzo della forma, ad inchiostro sul formaggio a pasta tenera ed a caldo sul formaggio a pasta semidura. Sulle porzioni preconfezionate la marchiatura viene effettuata sulla confezione, purché avvenga in zona di origine.

Il «Pecorino Toscano» porzionato può essere confezionato fuori dalla zona di origine e deve riportare il logo del caseificio o dello stagionatore.

I confezionatori devono comunque stipulare una convenzione con il Consorzio di tutela incaricato della vigilanza, il cui testo, proposto dal Consorzio di tutela, viene autorizzato dal Ministero competente. La sigla riportata sotto il logo identifica il produttore/stagionatore/porzionatore certificato dall'organismo di controllo che provvede all'immissione in commercio del «Pecorino Toscano». Sulle forme o sulle confezioni è presente una etichetta, autorizzata dal Consorzio di tutela incaricato della vigilanza, con le seguenti caratteristiche minime:

1. la scritta Pecorino Toscano D.O.P. o Pecorino Toscano D.O.P. stagionato deve essere quella con maggior rilievo ed evidenza rispetto a tutte le altre riportate in etichetta, sia in termini di dimensioni che di caratteri e di posizione;

2. il marchio a colori, come da art. 5, deve essere riportato una o più volte, nelle dimensioni minime di 15 mm.

Art. 5.

Marchio da apporre sulle forme o sulle confezioni di porzionato:

La prima cifra indica la tipologia a cui appartiene chi effettua l'immissione in commercio: da 1 a 3 caseifici; da 4 a 6 stagionatori; da 7 a 9 porzionatori residenti in zona.

La terza e quarta cifra identificano il numero del caseificio/stagionatore/porzionatore accreditato dall'organismo di controllo.

Marchio da apporre sulle etichette:

Può essere utilizzato nei colori sopra riportati (verde bandiera, bianco e rosso bandiera) o ad un colore.

04A08028

DECRETO 23 luglio 2004.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del «Salame di Varzi», con sede in Varzi (Pavia), piazza Umberto I n. 9, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 64748 del 9 luglio 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 5 marzo 2004, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela del Salame di Varzi, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», secondo il disciplinare di produzione che recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi» che recepisce la modifica richiesta dal Consorzio di tutela del Salame di Varzi e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «SALAME DI VARZI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Salame di Varzi» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle indicazioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Salame di Varzi» comprende il territorio dei seguenti comuni tutti facenti parte della provincia di Pavia: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi e Zavattarello.

Art. 3.

Caratteristiche del prodotto

3.1. Caratteristiche morfologiche:

peso a fine stagionatura compreso tra 100 e 4000 gr.;

diametro al momento dell'insacco compreso tra 38 e 110 mm.

3.2. Caratteristiche chimiche e chimico fisiche del prodotto al momento dell'immissione al consumo:

proteine totali min: 23%;

umidità max: 48%;

rapporto collagene/proteine max: 0,09;

rapporto acqua/proteine max: 1,9;

rapporto grasso/proteine max: 1,5;

pH maggiore o uguale a 5,20.

3.3. Caratteristiche organolettiche del prodotto al momento dell'immissione al consumo:

consistenza: impasto tenero e compatto;

aspetto al taglio: colore rosso vivo con presenza della parte grassa, perfettamente bianca;

sapore: dolce e delicato, aroma fragrante e caratteristico, strettamente condizionato dal periodo di stagionatura.

Art. 4.

Metodo di ottenimento

4.1. Materia prima.

Provenienza: la materia prima da destinare alla produzione del «Salame di Varzi» deve rispondere ai requisiti previsti per il suino pesante padano e proveniente dalle regioni del Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna.

Caratteristiche materia prima: devono essere utilizzati i tagli di carne magra del suino, con l'esclusione del magro di testa, opportunamente snervati e sgrassati. Il grasso da impiegare è esclusivamente quello del guanciale, della testata di spalla, della pancetta, del culatello e del lardello.

Le carni macellate non devono subire nessun trattamento di congelamento.

4.2. Ingredienti.

La miscela di salagione deve essere costituita da sale marino, sodio o potassio nitrato e/o sodio nitrito, pepe nero in grani interi, infuso di aglio in vino rosso filtrato nelle dosi di seguito specificate per chilogrammo di pasta di salame:

sale marino: massimo 25 g/kg;

sodio o potassio nitrato: massimo 0,25 g/kg;

oppure sodio nitrito: massimo 0,15 g/kg;

oppure miscela di nitrato e nitrito: massimo 0,25 g/kg;

pepe nero in grani interi: massimo 2 g/kg;

infuso di aglio in vino rosso filtrato: massimo 10 ml/kg.

È ammesso l'uso di colture starter autoctone, appartenenti alle seguenti specie: *lactobacillus curvatus*, *lactobacillus sakei* e *staphylococcus xylosus*.

L'aggiunta di saccarosio e/o destrosio è consentita esclusivamente se abbinata all'utilizzo degli starter (destrosio e/o saccarosio massimo 3,5 g/kg di pasta di salame).

È consentito esclusivamente l'uso di budelli naturali.

4.3. Preparazione.

Il rapporto fra tagli magri e tagli grassi utilizzati nella preparazione dell'impasto non deve superare per ogni 100 chilogrammi di carne magra 45 chilogrammi di grasso.

La carne deve essere macinata in tritacarne i cui stampi devono avere fori non inferiori a 10 mm per la produzione di salami di diametro fino a 50 mm e non inferiori a 12 mm per la produzione dei salami di diametro superiore. Al trito viene aggiunta la miscela di salagione e si ottiene l'impasto di salame.

L'impasto così ottenuto viene insaccato nel budello di maiale ed il prodotto ottenuto, opportunamente forellato, deve essere legato con spago a maglia fitta.

Il budello utilizzato può essere il pelato suino, il retto suino (budello gentile) oppure il doppio pelato suino cucito (cucito doppio).

I salami di diametro fino a 50 mm possono essere insaccati anche in budello torto bovino e possono essere legati con spago singolo anziché a maglia fitta.

4.4. Trasformazione.

L'asciugatura e la stagionatura devono avvenire in locali areati, anche con l'utilizzo di attrezzature di ventilazione e/o climatizzazione.

Il periodo di stagionatura varia in funzione del diametro del prodotto secondo la sottostante tabella:

Diametro dell'insaccato fresco (mm)	Tempo minimo di stagionatura compresa l'asciugatura (giorni)
Fino a 50 compreso	15
Da 51 a 60	30
Da 61 a 80	45
Da 81 a 90	60
Da 91 a 110	100

Il «Salame di Varzi» insaccato in budello gentile suino o in budello cucito doppio suino, ha un tempo di stagionatura minimo di cento giorni indipendentemente dal diametro dell'insaccato fresco. Questi due particolari tipi di budello hanno un maggior spessore e richiedono quindi una lunga stagionatura indipendentemente dal diametro dell'insaccato.

Art. 5.

Prova dell'origine

5.1. Le origini del «Salame di Varzi» si fanno risalire all'epoca dell'invasione longobarda. La conservazione delle carni per mezzo del sale era infatti tipica delle popolazioni migranti barbare. Avendo scoperto lungo il corso del torrente Staffora una vallata dell'Appennino con un clima perfetto per la produzione e la stagionatura degli insaccati, i longobardi introdussero un programma economico volto a stimolare l'allevamento dei maiali e la produzione del tipico salame.

Sembra addirittura che in un editto del re Ròtari fossero stabilite pene asprissime per coloro i quali avessero maltrattato un porcaro.

Si ipotizza che il salame servisse da alimento a questo popolo barbaro proprio per le caratteristiche di durabilità che offriva un insaccato e per le sue indiscutibili caratteristiche nutrienti.

È inoltre documentato che nel XIII secolo i Marchesi Malaspina, feudatari e indiscussi signori di questo territorio, lo presentavano agli ospiti della propria tavola come pietanza eccezionalmente prelibata.

Nei secoli a venire, il salame si inserì perfettamente nella parca mensa dei contadini che videro nel maiale una risorsa indispensabile alla loro sopravvivenza.

La tradizione della produzione famigliare del salame si è trasmessa invariata sino ai giorni nostri e la produzione industriale attuale rispetta rigorosamente la ricetta e le regole tradizionali.

5.2. Rintracciabilità.

A livello di controlli per l'attestazione della provenienza dalla produzione DOP, la prova dell'origine del «Salame di Varzi» dalla zona geografica delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori nell'ambito dell'intero ciclo produttivo. I principali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni segmento della filiera, cui si sottopongono i produttori, sono i seguenti:

iscrizione ad un apposito registro tenuto dall'organismo di controllo di cui all'art. 7;

denuncia all'organismo di controllo delle quantità prodotte annualmente;

tenuta degli appositi registri di produzione.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Due sono le ragioni fondamentali per cui nel territorio di Varzi è nata così forte la tradizione del tipico salame.

Varzi è un paese della provincia di Pavia sito a circa 400 m s.l.m. ed è il centro principale della Valle Staffora nel triangolo di Lombardia che si incunea tra l'Appennino ligure e quello emiliano.

Il nome di Varzi deriva probabilmente dal termine latino *varicum*, ossia «valico, passo», ovvero «passaggio» fra la pianura padana e la Liguria o, secondo altre interpretazioni, dal termine dialettale ligure «var», «acqua, fiume». Proprio per la sua ubicazione quasi al culmine di una vallata dell'Appennino solcata dal torrente Staffora il clima di Varzi e della sua valle godono del privilegio di un clima fortemente influenzato dal corso del torrente stesso, dalle correnti fresche che provengono dal mare in contrasto con l'aria calma e più calda della pianura sottostante. Questo particolare microclima è ideale per favorire un corretto processo di stagionatura degli insaccati suini.

Sempre grazie alla sua posizione geografica Varzi si trovava sul percorso di una delle vie del sale, gli antichi percorsi dei mercanti che commerciavano sale ed altre merci dai porti liguri alla pianura Padana. Il sale, bene a quei tempi assai prezioso, è fondamentale per la preparazione del salame e Varzi ha avuto la fortuna di trovarsi sulla sua strada. Proprio nell'area dell'attuale comune di Varzi si tramanda che i Marchesi Malaspina, al tempo feudatari del luogo, avessero organizzato un grande deposito di sale, ingrediente fondamentale per la preparazione del salame.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del seguente disciplinare è svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del registro (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Confezionamento

Il «Salame di Varzi» può essere commercializzato in pezzi singoli, o confezionato sottovuoto o in atmosfera controllata, intero o in tranci o affettato.

Le operazioni di affettamento devono avvenire, sotto la sorveglianza della struttura di controllo indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2, al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.

Art. 9.

Etichettatura e presentazione

Il «Salame di Varzi» deve essere immesso al consumo con una etichetta contenente le indicazioni di legge e con il sigillo identificativo, apposto in modo inamovibile sullo spago di legatura.

Sul sigillo, sugli imballaggi o simili e devono essere scritte, con caratteri ben visibili e comunque con maggior risalto rispetto a qualsiasi altra indicazione le diciture «Salame di Varzi» e «Denominazione di origine protetta» o il suo acronimo «D.O.P.».

È vietato l'uso di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare. È consentito l'uso di indica-

zioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni non devono essere prevalenti sulle altre indicazioni sopra citate.

Nel sigillo può altresì figurare il marchio comunitario di cui all'art. 1 del regolamento (CE) n. 1726/98.

Art. 10.

Simbolo grafico e sigillo

Il sigillo, di materiale plastico o cartaceo plastificato o comunque di altro materiale igienicamente idoneo, deve essere conforme al modello sotto descritto e deve riportare le diciture e le rappresentazioni grafiche previste dal presente disciplinare.

La forma deve essere rettangolare con angoli smussati, il rapporto fra altezza e larghezza deve essere 1,25:1; le sue dimensioni possono essere variate per meglio adattarsi alle dimensioni del prodotto.

Sul fronte del sigillo deve essere riportato il logo come sotto descritto e la dicitura «Denominazione di Origine Protetta».

Sul retro del sigillo può essere riportato il marchio comunitario identificativo delle produzioni D.O.P.

Il logo identificativo della D.O.P. «Salame di Varzi» è costituito dal disegno stilizzato di quattro salumieri, che indossano il tipico grembiule, su sfondo arancione con ombre tratteggiate in nero circondati da una cornice marrone in cui è inserito il logo SALAME DI VARZI D.O.P., scritto in nero con carattere Adobe Garamond Bold.

Specifiche colori:

1) arancione:

stampa in quadricromia: 100% giallo, 55% magenta;

stampa a tinte piatte: su carta patinata lucida: Pantone 137 C;

su carta patinata opaca: pantone 137 U;

2) marrone:

stampa in quadricromia: 50% cyan, 90% giallo, 70% magenta;

stampa a tinte piatte;

su carta patinata lucida: pantone 730 C;

su carta patinata opaca: pantone 153 U;

3) nero:

stampa in quadricromia: nero 100%;

stampa a tinte piatte;

su carta patinata lucida: nero 100%;

su carta patinata opaca: nero 100%.

04A08029

DECRETO 27 luglio 2004.

Iscrizione dell'organismo denominato «ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l.» nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/1992, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte della società «ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l.», con sede in Milano, via Rombon n. 11, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l.» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l.», con sede in Milano, via Rombon n. 11, è iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Art. 2.

1. L'organismo iscritto «ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «ANCCP - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.R.L.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08027

DECRETO 27 luglio 2004.

Riconoscimento del consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle. D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1665 della commissione del 22 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 235 del 23 settembre 2003 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non» con sede in Cles (Trento), via Trento n. 200/9, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto dei consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2009, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4 lettera *b)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno, i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato CSQA - Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Mela Val di Non» con decreto ministeriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272, del 22 novembre 2003;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non», con sede in Cles (Trento), via Trento n. 200/9, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Mela Val di Non» registrata con regolamento (CE) n. 1665 della commissione del 22 settembre 2003.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi dei presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Mela Val di Non».

Art. 3.

Il consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Mela Val di Non» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio della D.O.P. «Mela Val di Non» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei

consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Mela Val di Non» appartenenti alla categoria «produttori» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4 lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente; anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo, delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08030

DECRETO 29 luglio 2004.

Delega, al direttore dell'ufficio periferico di Cosenza, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44 recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'ispettorato centrale repressione frodi.»;

Visto il proprio decreto n. 52792, del 21 maggio 2003, di conferimento ai Direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati;

Visto il proprio decreto n. 4467 del 12 luglio 2004, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'ufficio periferico di Cosenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dalla data del 1° settembre 2004 e fino al 30 novembre 2004, al dott. Bernardo Riina, dirigente di IIª fascia;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Bernardo Riina è delegato, a decorrere dalla data del 1° settembre 2004 e per la durata dell'incarico, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Cosenza di questo Ispettorato centrale repressione frodi, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

04A08139

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 19 aprile 2004.

Istituzione del biglietto integrato, in occasione della mostra «Caravaggio, gli ultimi anni (1606-1610)», presso il Museo di Capodimonte di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 3898 del 2 aprile 2004 e successiva nota n. 4050 del 7 aprile 2004, con le quali la Soprintendenza speciale per il polo museale di Napoli ha comunicato che nel periodo dal 24 ottobre 2004 al 23 gennaio 2005 ha in programma la realizzazione di una mostra dal titolo «Caravaggio, gli ultimi anni (1606-1610)» presso il Museo di Capodimonte ed ha proposto l'applicazione dei seguenti biglietti integrati, fermo restando il rispetto delle gratuità e delle riduzioni previste per legge:

biglietto intero mostra-museo € 10,00;

biglietto ridotto mostra-museo € 5,00.

Sentito il parere del Comitato biglietti ingresso musei, che nella riunione del 6 e del 19 aprile 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nel periodo dal 24 ottobre 2004 al 23 gennaio 2005, in occasione della mostra «Caravaggio, gli ultimi anni (1606-1610)» sono istituiti i seguenti biglietti integrati, fermo restando il rispetto delle gratuità e delle riduzioni previste per legge:

biglietto intero mostra-museo € 10,00;

biglietto ridotto mostra-museo € 5,00.

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 aprile 2004

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 27

04A08188

DECRETO 7 giugno 2004.

Istituzione di due biglietti integrati per l'ingresso alle Residenze napoleoniche dell'isola d'Elba (Palazzina dei Mulini e Villa San Martino), in occasione della mostra «Giovanni Spadolini: la passione per Napoleone tra politica, arte e cultura».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000 n. 441 concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato Regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 1836 del 4 maggio 2004 con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Pisa ha proposto l'istituzione di due biglietti integrati di € 7,00 e di € 5,00 per l'ingresso alle Residenze napoleoniche dell'isola d'Elba (Palazzina dei mulini e Villa San Martino) in occasione della mostra «Giovanni Spadolini: la passione per Napoleone tra politica, arte e cultura», che avrà luogo dal 12 giugno al 31 ottobre 2004;

Sentito il parere del Comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 3 giugno 2004 ha espresso parere favorevole alla proposta in argomento;

Decreta:

Nel periodo dal 12 giugno al 31 ottobre 2004, in occasione della mostra «Giovanni Spadolini: la passione per Napoleone tra politica, arte e cultura» che avrà luogo presso le due sedi del Museo nazionale delle residenze di Napoleone all'isola d'Elba (Palazzina dei Mulini e Villa San Martino) sono istituiti i seguenti biglietti integrati:

biglietto intero integrato cumulativo € 7,00 (€ 5,00 per la visita alle Residenze ed € 2,00 di maggiorazione per la mostra); ridotto € 3,50;

biglietto intero integrato singolo € 5,00 (€ 3,00 per la visita alla singola Residenza ed € 2,00 di maggiorazione per la mostra); ridotto € 2,50.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 giugno 2004

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 1º luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 389

04A08190

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 30 luglio 2004.

Autorizzazione alla costruzione del Nuovo Parco Serbatoio presso il sito EUREX del Centro Enea, in Saluggia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 con cui il Presidente della SO.G.I.N. S.p.a. è stato nominato Commissario Delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari e dotato, a tal fine, di poteri di derogare, tra le altre, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente alle disposizioni in materia di permesso di costruire;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003, al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario Delegato è stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei rifiuti radioattivi;

Considerato che con le Ordinanze commissariali n. 4, 11 e 14 rispettivamente in data 11 aprile 2003, 11 settembre 2003 e 12 novembre 2003 sono state disposte, tra le altre, le misure di adeguamento dell'impianto EUREX nel Centro ENEA di Saluggia a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione di emergenza internazionale;

Considerato che in attuazione delle sovra citate Ordinanze commissariali n. 4, 11 e 14 è stata disposta la realizzazione, a cura del «soggetto attuatore» SO.G.I.N. S.p.a. nel Centro ENEA di Saluggia, di un nuovo parco serbatoi presso l'impianto EUREX attualmente in gestione alla SO.G.I.N. S.p.a., ove trasferire in condizioni di sicurezza maggiormente adeguate alla presente situazione di emergenza i rifiuti liquidi ad alta attività attualmente immagazzinati presso lo stesso impianto EUREX;

Considerato che in data 8 aprile 2004 il «soggetto attuatore» SO.G.I.N. S.p.a. ha presentato al Comune di Saluggia la domanda diretta al rilascio del permesso di costruire il nuovo parco serbatoi, corredata dalla prescritta documentazione;

Considerato che con nota in data 23 luglio 2004 il Comune di Saluggia ha comunicato il diniego del richiesto permesso di costruire, con la motivazione che l'intervento proposto risulta in contrasto con il vigente piano regolatore generale del Comune di Saluggia ed in particolare con la scheda di prescrizione normativa specifica dell'area soggetta allo strumento urbanistico esecutivo n. 14 relativa al Centro ENEA che non prevede la realizzazione di interventi di completamento e di nuova costruzione;

Ritenuta la improrogabile necessità e l'urgenza di dare attuazione alla misura di sicurezza già disposta con le ordinanze commissariali sopra citate, consistente nella costruzione del nuovo parco serbatoi presso l'impianto EUREX di Saluggia, che è opera di primario interesse pubblico in quanto diretta a salvaguardare la salute della collettività e ad assicurare la messa in sicurezza di materiali radioattivi, ed è perciò compresa tra le misure speciali di emergenza dirette a tutelare l'interesse essenziale della sicurezza dello Stato;

Ritenuto altresì che tale opera a carattere provvisionale è funzionale alle finalità di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e di bonifica dell'impianto EUREX di Saluggia, mediante il condizionamento a mezzo cementazione dei rifiuti liquidi attualmente stoccati sul sito, intervento già ritenuto adeguato dalla Commissione tecnico-scientifica *ex* art. 5 OPCM n. 3267/2003 con sua delibera 14 giugno 2004;

Attesa pertanto la necessità e l'urgenza di emanare, avvalendosi dei poteri di deroga concessi con le citate O.P.C.M. n. 3267 e n. 3355 rispettivamente del 7 marzo 2003 e del 7 maggio 2004, il provvedimento di autorizzazione a favore del «soggetto attuatore» SO.G.I.N. S.p.a. alla realizzazione del suindicato intervento emergenziale in deroga alle disposizioni in materia di permesso di costruire contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e, in particolare, alle norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16, che rispettivamente individuano gli interventi di trasformazione urbanistica subordinati al permesso di costruire, la titolarità dello stesso, i presupposti, la competenza per il rilascio, nonché le modalità e i tempi della corresponsione del contributo di costruzione;

Considerato che il vigente piano regolatore generale del Comune di Saluggia pone il divieto di ogni nuova costruzione nella zona ove è posto l'impianto EUREX, sicché il nuovo parco serbatoi può essere realizzato esclusivamente provvedendo in deroga alle prescrizioni del piano regolatore generale, come previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Atteso peraltro che le sopraindicate esigenze di necessità e urgenza non consentono di seguire la ordinaria procedura per il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici prevista dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che pertanto è indispensabile che l'autorizzazione alla realizzazione del suindicato intervento emer-

genziale, esercitando il potere in tal senso concesso dal citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia rilasciata in deroga al vigente piano regolatore generale del Comune di Saluggia, con ordinanza commissariale e perciò in difformità dalla competenza e dalla procedura di cui alla norma stessa che prevede la deliberazione del Consiglio comunale;

Considerato che non si rinvengono motivi per sottrarre l'intervento al contributo di costruzione, ma occorre consentire al Comune di Saluggia di determinano con provvedimento diverso dal permesso di costruire, come previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Considerato che la realizzazione dell'intervento si configura come «modifica d'impianto» di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e che in attuazione di tale norma la SO.G.I.N. S.p.a. in data 6 luglio 2004 ha presentato all'APAT il progetto particolareggiato dell'opera da realizzare;

Considerato che per la realizzazione del nuovo parco serbatoi per i rifiuti liquidi radioattivi non ricorrono i requisiti di cui alla Direttiva 97/11/CE che impongono la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), né quelli di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in quanto si tratta di opera destinata allo stoccaggio di rifiuti radioattivi prodotti nello stesso sito;

Considerato che l'intervento stesso non rientra tra quelli contemplati dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 «Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione»;

Considerato che con deliberazione n. 75 del 14 giugno 2001 dell'autorità di bacino del fiume Po, il sito ENEA-EUREX di Saluggia è stato escluso dall'applicazione delle norme di attuazione del piano stralcio delle fasce fluviali, ferma restando l'applicazione di tali norme per quando sarà stata completata la bonifica del sito stesso;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 142 del 10 maggio 2004 dell'ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto torinese, è stato espresso parere favorevole al progetto di realizzazione del nuovo parco serbatoi dell'impianto EUREX di Saluggia;

Considerato infine che il previsto nuovo parco serbatoi è collocato internamente all'opera di protezione idraulica dell'area ENEA di Saluggia recentemente realizzata e che quindi non può avere alcuna incidenza sul regime idraulico del fiume Dora;

Sentita la Regione Piemonte, come previsto dall'art. 1, comma 4, dell'OPCM n. 3267/2003;

Dispone:

In deroga, per le ragioni sopra esposte, alle già indicate norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono autorizzati i lavori di costruzione del nuovo parco serbatoi presso il sito EUREX del Centro ENEA del Comune di Saluggia sull'immobile distinto al NCT Foglio 31, mappale n. 165, posto in strada per Crescentino, di cui al progetto e alla annessa documentazione, che qui si allega, presentati dalla SO.G.IN. S.p.a. al Comune medesimo a corredo della domanda per il rilascio del permesso di costruire;

in esercizio del potere concesso dall'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ma in deroga alla procedura e alla competenza ivi previste, l'autorizzazione alla costruzione del nuovo parco serbatoi è data in deroga al vigente piano regolatore generale del Comune di Saluggia;

la realizzazione della suddetta opera a cura della SO.G.I.N. S.p.a., «soggetto attuatore», titolare della licenza di esercizio dell'impianto EUREX;

la SO.G.I.N. S.p.a. è tenuta a richiedere al Comune di Saluggia la determinazione del contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, con l'indicazione dei termini e delle modalità per la corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e di quella relativa al costo di costruzione, onde attenervisi;

la SO.G.I.N. S.p.a. avvierà immediatamente, in coordinamento con il Comune di Saluggia, un'azione capillare di informazione dei cittadini coerente con gli obiettivi del protocollo di intesa tra la società e il comune medesimo in corso di definizione e che dovrà essere formalizzato nel più breve tempo possibile;

la SO.G.I.N. S.p.a. avvierà immediatamente le attività preliminari all'inizio dei lavori;

la presente ordinanza vale a tutti gli effetti di legge quale «permesso di costruire» l'opera sopra indicata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e, pertanto, comporta il totale esonero del «soggetto attuatore» SO.G.I.N. S.p.a., dei suoi amministratori e dei suoi tecnici dalle responsabilità previste in difetto del permesso comunale di costruire;

la trasmissione della presente ordinanza «in deroga» al Comune di Saluggia, per gli adempimenti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla Provincia di Vercelli, alla Regione Piemonte, nonché a tutti gli altri enti coinvolti nell'iter autorizzativo e alle amministrazioni centrali e periferiche competenti;

la pubblicazione della presente ordinanza «in deroga» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del già citato art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con omissione degli allegati;

la immediata esecutività della presente ordinanza non appena pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2004

Il commissario delegato: JEAN

04A08138

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 5 agosto 2004, n. **20040169363.**

Modalità per l'applicazione nel 2005 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Premessa.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalità secondo le quali il Ministero delle attività produttive (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (di seguito consorzi export).

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi export, con esclusione di quelli multiregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi export a carattere multiregionale.

In particolare, la circolare stabilisce le modalità riguardanti l'approvazione dei programmi da realizzare nel 2005 e la liquidazione dei contributi per i programmi realizzati nel 2004.

Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non è stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi export non a carattere multiregionale con sede in tali regioni fino a quando non sarà completato l'*iter* di trasferimento delle competenze. La liquidazione del contributo è subordinata alla messa a disposizione di questa amministrazione, da parte del Ministero dell'economia, delle relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico.

La presente circolare potrà subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni.

SEZIONE I

Scopo della concessione dei contributi.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

2. Il contributo è destinato ai consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Pertanto, il contributo non può essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.

3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

Definizione di consorzio multiregionale.

4. Sono considerati consorzi export a carattere multiregionale, quelli in cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi export che abbiano più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma, sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

Destinatari dei contributi: requisiti.

6. Possono accedere ai contributi per le attività promozionali i consorzi export e le società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, aventi come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. I contributi possono essere riconosciuti esclusivamente sulle spese relative all'attività promozionale.

7. Il consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite può essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna) o rientrino in settori merceologici specializzati, oppure sia costituito da imprese artigiane (art. 2, comma 3, della legge n. 83/1989). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dai decreti ministeriali del 18 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1998). Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

8. Per accedere ai contributi, il consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attività arti-

giane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero attività ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 83).

9. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto ed esistente, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a euro 1.291,14 e non superiori al 20 % del fondo stesso.

SEZIONE II

Presentazione delle domande.

10. Le domande devono essere redatte in bollo e inoltrate al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, Viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre le date in seguito specificate. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

11. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare. Il non utilizzo dei moduli o la loro incompleta presentazione può determinare la mancanza delle informazioni necessarie alla conduzione dell'istruttoria ed il conseguente diniego dell'approvazione del programma.

12. Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio export, il quale, con la propria firma, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci.

13. Le scadenze per la presentazione delle domande sono così stabilite:

domanda di approvazione del programma 2004: 30 ottobre 2004;

domanda di liquidazione del contributo sul rendiconto 2004: 15 aprile 2005.

14. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.

SEZIONE III

Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale 2005.

15. I consorzi export che intendono accedere al contributo sulle attività promozionali da realizzare nel 2005, devono presentare il programma al Ministero per l'approvazione. La domanda di approvazione deve essere redatta secondo il Modello A allegato ed inviata al Ministero. Il programma si articola in progetti redatti in schede contenenti i seguenti elementi riportati nel Modello B:

scelta del mercato estero con l'indicazione del settore merceologico interessato;

obiettivo di ciascun progetto;

predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare a consuntivo per la misurazione dei risultati;

azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi e dei costi);

interventi finanziari di eventuali partner pubblici e privati;

costo di ciascuna azione al netto di IVA;

costo totale del progetto al netto di IVA.

Ad ogni scheda, il consorzio export deve allegare le fotocopie dei preventivi di spesa firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove, per giustificati motivi che devono essere indicati, non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, il costo del progetto deve essere basato su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante.

16. Il programma deve riportare il piano finanziario, sottoscritto anch'esso dal legale rappresentante, con indicazione dei costi e della loro copertura, distinta in risorse proprie, contributo atteso del Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari, come segue:

	Copertura	
Costo totale del programma euro...	Risorse proprie (*)	euro........
	Contributo atteso dal ministero	euro........
	Altri contributi pubblici	euro........
	Ricavi vari e sponsorizzazioni private	euro........

(*) per risorse proprie si intendono: i contributi ed i corrispettivi a carico delle imprese consorziate.

17. L'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci e pertanto non sono ammessi a contributo i progetti che registrano una partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto.

Progetti preferenziali.

18. Al fine di favorire la collaborazione tra gli organismi che sviluppano all'estero attività promozionali nella medesima area geo-economica, sono considerati preferenziali i progetti che prevedano iniziative realizzate in sinergia con almeno uno dei seguenti soggetti: consorzi export, consorzi agrituristici, camere di commercio italiane all'estero, camere italo estere in Italia. Sono considerati altresì preferenziali i progetti realizzati in collaborazione sinergica con l'ICE, per le iniziative non incluse nel piano promozionale nazionale. Per collaborazione sinergica deve intendersi la realizza-

zione di progetti o singole azioni caratterizzati da una specifica suddivisione di compiti tra i partners, finalizzati al raggiungimento di un risultato comune.

19. Compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, ai progetti di cui sopra, può essere concesso in via preferenziale un contributo pari al limite massimo fissato per ciascuna tipologia di consorzi export dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 e dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, nonché la corresponsione di un anticipo di un importo massimo pari alla metà del contributo stesso, con riserva di verifica finale all'atto della liquidazione del finanziamento dell'intero programma promozionale.

20. I progetti preferenziali dovranno essere corredati da una dichiarazione di conferma della collaborazione rilasciata dall'organismo partner, il quale si impegna altresì a non richiedere a sua volta finanziamenti sulle iniziative realizzate in sinergia.

Scelta degli indicatori e degli standard.

21. Ogni progetto dovrà specificare gli obiettivi che si intendono raggiungere e dovrà specificare gli indicatori e gli standard da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:

a) per indicatore il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti; ad esempio la frequenza di accesso al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scale di valori;

b) per standard il valore atteso di un certo indicatore; ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari.

La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc. dovrà essere conservata a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

22. Nella presentazione del programma, occorre precisare l'obiettività dei metodi di rilevazione, specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione e fornendo un facsimile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste ecc. deve essere conservata per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

Documentazione a corredo della domanda.

23. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione dalla quale risulti l'idoneità del consorzio export a chiedere il contributo:

fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; qualora gli stessi siano stati presentati in passato al Ministero, è sufficiente invio di copia delle eventuali modifiche intervenute;

certificato camerale del consorzio export, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero, attestante che il consorzio export risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali; tale certificazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità;

approvazione del programma da parte degli organi statutariamente competenti; elenco delle imprese consorziate redatto utilizzando lo schema sottoindicato:

Denominazione	Regione	N. escrizione CCIAA	Settore merceologico	Tipologia di attività (industriale, commerciale, artigianale, di servizi)

24. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2005. I progetti di durata pluriennale devono essere articolati in sotto-progetti annuali, per consentire il finanziamento della quota parte di spese corrispondente.

25. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.

Ammissibilità dei progetti.

26. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:

a) partecipazione a fiere estere;

b) partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali da questo Ministero;

c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera;

d) pubblicità effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione realizzata dal consorzio;

e) workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;

f) missioni di operatori italiani all'estero ed esteri in Italia;

g) azioni dimostrative, degustazioni;

h) ricerche di mercato;

i) corsi professionali ed educationals per operatori esteri;

j) apertura e aggiornamento sito internet predisposti anche in lingua estera.

27. Le spese del personale di supporto alle manifestazioni sono riconosciute solo se sostenute da lavoratori dipendenti del consorzio o titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dello stesso, nonché da non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal Consorzio. Sono ammissibili unicamente le spese di viaggio effettuate con aereo o treno e le spese di vitto e alloggio.

28. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti sopra descritti, possono essere finanziate anche le spese generali di gestione e di personale effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese totali di ogni progetto. Le spese generali devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e per le attività conseguenti successive alle manifestazioni. Non sono ammesse spese imputate in modo generico.

29. Le spese di gestione delle sedi estere sono riconosciute per la parte relativa alla realizzazione delle azioni promozionali. Le stesse sono calcolate in proporzione alla durata delle iniziative.

30. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte le spese concernenti azioni dirette a mantenere rapporti commerciali con la clientela già acquisita. Sono altresì escluse le spese relative ad azioni che fanno parte di progetti già oggetto di finanziamento da parte di altri enti pubblici.

Approvazione del programma.

31. Il Ministero provvede a dare comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro il 30 gennaio 2005. In assenza di comunicazione entro tale data, il programma si intende approvato.

32. Il programma già presentato potrà essere successivamente integrato con nuovi progetti solo se sussistono giustificazioni sostanziali ed obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati almeno sessanta giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2005. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

33. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma promozionale presentato tenendo conto:

della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;

della validità tecnico economica dei progetti in termini di promozione delle esportazioni;

della coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale 2005;

dalla completezza delle informazioni fornite.

SEZIONE IV

Presentazione della domanda di liquidazione del contributo sul programma 2004.

34. Il consorzio export, che nel corso del 2004 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero, può inoltrare la richiesta di liquidazione del contributo sulle spese effettivamente sostenute, utilizzando il Modello C.

35. Il legale rappresentante del consorzio export dovrà rilasciare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83 per l'accesso ai contributi e la regolarità della documentazione presentata. La dichiarazione deve contenere altresì l'impegno a restituire i finanziamenti ricevuti in caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla normativa o di mancata esecuzione, nei tempi e nei modi previsti, delle attività ammesse al finanziamento (Modello D).

36. La rendicontazione dovrà essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.

37. Al fine di rispettare il divieto di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto dovrà specificare la relativa copertura finanziaria, con l'indicazione, oltre che delle risorse proprie e del contributo atteso dal Ministero, delle risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati; il prospetto dovrà altresì specificare gli introiti derivanti da pubblicità od altro.

Documentazione a corredo della domanda.

38. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

certificato camerale come descritto al punto 23;

elenco delle imprese consorziate come descritto al punto 23;

dichiarazione del legale rappresentante redatta come da Modello D;

copia del bilancio relativo all'esercizio consortile 2004, redatto anche in forma abbreviata, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, eventualmente corredata dalla relazione sulla gestione e da quella dell'eventuale organo contabile. Il bilancio deve risultare depositato presso la C.C.I.A.A. come da nota di deposito da cui risultino gli estremi del deposito stesso, da trasmettere in copia;

relazione sull'esecuzione del programma 2004, suddivisa in una parte descrittiva generale e in schede concernenti i singoli progetti realizzati; le schede sono redatte secondo il Modello E e devono contenere tutti gli elementi ivi indicati;

distinta delle voci di spesa, redatta al netto di IVA o tassa corrispondente, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, corredata degli estremi delle relative fatture, firmata dal legale rappresentante, che ne autocertifica la veridicità (Modello F); le fatture devono essere intestate all'ente destinatario e da questo quietanzate. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici. Qualora l'importo delle stesse fatture risulti superiore a euro 12.500,00 devono essere specificati anche gli estremi del relativo bonifico bancario, ai sensi del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

ai fini del riconoscimento del requisito preferenziale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, nella distinta delle spese vanno dettagliate quelle riferite ad attività promozionali svolte all'estero, qualora siano di importo pari o superiore al 30% del totale delle spese sostenute;

prospetto finanziario di copertura della spesa, sottoscritto dal legale rappresentante, distinto in risorse proprie, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici;

certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera euro 154.937,07;

ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di cui all'art. 3, lettera *e)*, del decreto ministeriale 25 marzo 1992, fotocopia del documento attestante la disponibilità della sede (proprietà, contratto di locazione, comodato, contratti di erogazione di servizi) nella quale opera personale dipendente del consorzio export o titolare di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione dei componenti degli organi sociali, nonché da personale messo a disposizione dalla regione, provincia autonoma, asso-

ciazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti (dichiarazioni dell'ente e della società di servizi);

ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra comunitari, fotocopia del documento attestante la effettiva disponibilità della sede (contratto di locazione, personale dipendente, contratti di erogazione dei servizi) ed il suo utilizzo per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate; tale utilizzo deve essere descritto in dettaglio, quantificato e documentato; le sedi previste dai contratti di rappresentanza in esclusiva sono equiparate a strutture stabili, la sede non viene presa in considerazione se svolge unicamente attività commerciale o di deposito.

Conservazione della documentazione di spesa.

39. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio export per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al consorzio export e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale.

Criteri di liquidazione del contributo.

40. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché l'insieme di contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio export è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.

41. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 ed i criteri preferenziali fissati dagli art. 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, di seguito indicati:

40% delle spese promozionali per i consorzi export, che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da più di 5 anni;

60% delle spese promozionali per i consorzi export, le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5 nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

70% delle spese promozionali per i consorzi export, che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi del Ministero.

42. Il contributo non può superare il limite massimo annuale di euro 77.468,53 per i consorzi export aventi fino a 24 soci, di euro 103.291,38 per i consorzi export aventi fino a 74 soci e di euro 154.937,07 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.

43. Per la liquidazione del contributo il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato, esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun consorzio export nella domanda di approvazione del programma, esclude le eventuali spese non aventi natura promozionale e tiene conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'amministrazione.

Ispezioni e verifiche.

44. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.

45. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

46. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, questa amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Come contattare il Ministero.

47. L'ufficio incaricato dell'istruttoria è disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.

48. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti. In particolare, gli operatori che vogliono conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome è riportato in ogni comunicazione scritta.

Indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston 25 - 00144 Roma.

Dirigente: dott. Claudio Borghese - tel. 06-59647548 06-59932460 - fax: 06-59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it

Coordinatore: dott.sa Gabriella Tedone - tel. 06-59932420 - e-mail: tedone@mincomes.it

Incaricati dell'istruttoria:

sig.ra Giovanna Ono - tel. 06-59932629;

sig.ra Paola Pellegrini - tel. 06-59932462;

sig.ra Ivana Faina - tel. 06-59932521.

Per ulteriori particolareggiate informazioni sulla redazione dei progetti si invita a consultare il sito web del Ministero: www.mincomes.it

Roma, 5 agosto 2004

Il direttore generale per la promozione degli scambi
CAPRIOLI

MODELLO A

Schema di domanda di approvazione del programma promozionale 2005
ex legge 83/89 in bollo

Data ………………..

Al Ministero delle attività produttive
D.G. per la Promozione degli Scambi Div. III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 - Richiesta di approvazione del programma promozionale 2005

Il sottoscritto.................................... legale rappresentante del Consorzio ...., con sede in …… ……… … …………….(legale e amministrativa), c.a.p. ……… … … telefono n........ … ……… fax n. ………………..e-mail ……… …… ……… …… …, iscritto alla CCIAA di ………………………….., al n. ……………., vista la circolare di codesto Ministero n…………………........del…………………..., chiede l'approvazione del programma promozionale 2005.
A tal fine comunica di avere incaricato il sig. ……………………..................... quale referente per i rapporti con il Ministero, tel. n.

e allega:.

1) il programma dell'attività promozionale verso l'estero da svolgere nel 2005, denominato……… … … ……..,composto di n……………progetti per la spesa totale di Euro: …………………….;

2) la fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda, qualora gli stessi non siano stati già consegnati in precedenza, ovvero copia delle modifiche;

3) il certificato camerale attestante che il consorzio risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali o, in sostituzione, dichiarazione;

4) elenco delle imprese consorziate (redatto come al punto 23 della circolare);

5) copia del verbale di approvazione del programma da parte dell'organo statutariamente competente;

6) copia dei preventivi di spesa.

7) piano finanziario, redatto secondo lo schema riportato al punto 17.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara che il consorzio:

è stato costituito il ………

ha natura multiregionale (ovvero consorzio monoregionale ubicato in regione a statuto speciale)
volge attività : - esclusivamente di promozione
- di promozione e vendita
- di gestione di struttura all'estero
è formato da medie e piccole imprese come definite dai decreti indicati al punto 8 della circolare

risulta costituito da: n. imprese …, di cui n. …industriali, n. … commerciali, n. … artigiane, n. … di servizi

dispone di un fondo consortile che, alla data di presentazione della domanda, ammonta a Euro …………… ed è interamente sottoscritto ed esistente

associa imprese che sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali del Ministero o delle regioni; NO S I (indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando tipo di attività che svolge)

associa imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero NO SI (indicare le imprese e la ragione sociale del/dei consorzio/consorzi);

associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda); NO SI

dispone di una struttura stabile in Italia NO S I, in quanto ….

dispone di una struttura stabile in Paesi extra comunitari NO S I. in quanto ….

Firma del legale rappresentante
(firma autenticata o fotocopia documento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO B

Scheda concernente i progetti promozionali ex legge 83/89 da realizzare nel 2005

PROGETTO N........ DENOMINATO…………………..…………

Scelta del mercato estero (motivi, scopi)……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Settore merceologico…………………………………………………………………………...

Obiettivo del progetto…………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………..
....

Indicatori e standard (parametri prescelti per valutare i risultati promozionali)
....
....
Azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse da impiegare)…………………...
....

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati (denominazione, rapporto con il richiedente)……………………………………………………………………………
....

Costo del progetto Euro ………………..

Dettaglio delle spese per ciascuna azione:

1)……………………………..
2)……………………………..
3)…………………………....
(Ove non siano disponibili i preventivi di spesa, il costo del progetto deve essere basato su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, come previsto al punto 16 della Circolare).

Spese generali e di personale (solo se pertinenti, limitatamente ad una percentuale aggiuntiva massima del 20% delle spese totali del progetto, relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva):

…...……………………..
……………………………
……………………………

Numero consorziate partecipanti al progetto: ....

Firma del legale rappresentante
(firma autenticata o fotocopia documento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO C

Schema di domanda di liquidazione del contributo ex legge 83/89 sull'attività promozionale svolta nel 2004 (in bollo)

Data ………………..

Al Ministero delle Attività Produttive
D.G. per la promozione degli scambi - Div. III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 - Richiesta di liquidazione del contributo sull'attività promozionale 2004

Il sottoscritto.................................... , legale rappresentante del Consorzio ....… …...................…......., con sede in ……… (legale e amministrativa) c.a.p. ……..., telefono n. ……………fax n. ………e-mail ……., iscritto alla CCIAA di ……………….., al n. …………., consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, vista la circolare di codesto Ministero n………… del ………..,

chiede:

- la liquidazione del contributo sulle spese relative al programma promozionale dell'anno 2004 per un totale di
Euro……………………., come specificate nella distinta allegata;

comunica che:

- la somma può essere accreditata sul c/c n……..………………….., intrattenuto presso la banca……………………………………, codice ABI n……….. codice CAB n………..;
- il consorzio non è tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;
- il consorzio è intestatario del codice fiscale n……………………. (partita IVA… … … ……………….);
- il Sig. …………………… è stato incaricato quale referente per i rapporti con il Ministero, tel. n……………..

A corredo della domanda allega la documentazione richiesta dal punto 38 della circolare di applicazione.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma autenticata o fotocopia documento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO D

Dichiarazione allegata alla domanda di liquidazione del contributo sul programma 2004

Il sottoscritto ……………….. ……………………, legale rappresentante del consorzio ……… ……………………… …., consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, in relazione alla domanda di liquidazione del contributo sul programma 2004,
dichiara che il consorzio ………………………..:

- è stato costituito il ……………..

- ha mantenuto natura multiregionale per tutto il corso dell'anno 2004 (ovvero trattasi di consorzio monoregionale ubicato in regione a statuto speciale);

- svolge attività : __ di promozione
  __ di promozione e vendita
  __ di gestione di struttura all'estero

- è formato da piccole e medie imprese come definite nei decreti citati al punto 7 della circolare;

- raggruppa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda); NO SI

- dispone di stabili strutture in Paesi non comunitari per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate NO SI (fornire fotocopia contratto e indirizzo della struttura estera);

- dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria o in affitto o in comodato e da proprio personale dipendente o titolare di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione dei componenti degli organi sociali NO S I (fornire fotocopia contratto);

- dispone di personale e sede messi a disposizione da regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti NO S I (inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi, inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione);

- ha sede nei territori compresi nell'Obiettivo 1 (attualmente Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori; NO S I (indicare le regioni);

- ha sostenuto spese per attività "promozionale" all'estero NO S I per un importo di Euro ………., pari al …..% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;

- è beneficiario di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di ministeri, enti pubblici, regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali NO S I importo ………………………………….
ente erogatore ………………………………………
norma in base alla quale è stato disposto il contributo ………
iniziative per le quali lo stesso è stato erogato ……………….
voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato ………..

- risulta costituito da n. …. imprese, di cui: n. industriali ..…n. commerciali …n. artigiane …n. servizi … ed ha mantenuto il numero minimo di soci richiesto al punto 7 della circolare, per tutto il corso del 2004;

- dispone di un fondo consortile che, alla data di presentazione della domanda, ammonta a euro ……………… ed è interamente sottoscritto;

- annovera imprese che detengono una quota del fondo capitale non inferiore a euro 1.291,14 né superiore al 20% del fondo stesso;

- annovera imprese contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari del Ministero o delle regioni NO S I (indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando tipo di attività che svolge)

- annovera imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero NO SI (indicare le imprese e la ragione sociale del /dei consorzio/consorzi).

Si allegano i documenti citati al punto 38 della Circolare.

Con la presente il sottoscritto attesta la regolarità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione, rende disponibili i relativi documenti originali per ogni eventuale controllo di codesta Amministrazione e si impegna a restituire il contributo ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.

Data

Firma del legale rappresentante
(firma autenticata o fotocopia documento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO E

Scheda concernente i progetti promozionali realizzati nel 2004 ex legge 83/89

PROGETTO N…........ DENOMINATO…………………… ………

Risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto, valutati in relazione agli indicatori e agli standard precedentemente fissati...
....

Attuazione delle azioni (per ciascuna azione descrivere: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse impiegate)...................……………………………………………………………..
....
....

Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo) e/o ricavi……………………………..
....

Costo del progetto Euro ……………………..:

Dettaglio delle spese per ciascuna azione:
………………………………..
………………………………..
………………………………..

Spese generali e di personale, come definite al punto 28 della Circolare (solo se pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese totali del progetto, relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva – non sono ammesse spese imputate in modo generico):

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Numero consorziate partecipanti al progetto ……………………………………

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'articolo 38 del DPR
28.12.2000, n. 445)

MODELLO F

Elenco fatture intestate al consorzio relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale dell'anno 2004

Progetto n 1 denominato ....

Azioni (indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)	Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio (indicare numero, data di emissione e di pagamento) *	Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale	Importo al netto IVA Euro
		Totale (A)	

Quota spese generali e di personale (descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente ad una percentuale massima del 20%delse spese del progetto – non sono ammesse spese imputate in modo generico)		Importi in lire /euro
	Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 1 (A+B)	

Progetto n. 2 denominato.............................

Azioni (indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)	Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio (indicare numero, data di emissione e di pagamento) *	Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale	Importo al netto IVA Euro
		Totale (A)	

Quota spese generali e di personale (descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%)		Importi in lire /euro
	Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 2 (A+B)	

PROGRAMMA PROMOZIONALE 2004	
A) COSTO TOTALE PROGETTI N. 1 + N. 2 + ... B) DI CUI SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE ALL'ESTERO	EURO... EURO...
RAPPORTO B/A	...%

*per gli importi superiori a 12.500 euro, precisare gli estremi dei relativi bonifici bancari.

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

04A08363

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 2 agosto 2004, n. **24.**

Programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005, presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/02, come modificato dal regolamento (CE) n. 1331/04.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali
Alle regioni - assessorati agricoltura
Alle province autonome
All'Agecontrol
Alle unioni nazionali olivicole
Alle associazioni olivicole indipendenti
A tutte le associazioni olivicole
Alle associazioni tra le industrie olearie
Alle associazioni di frantoiani
A tutte le organizzazioni di categoria
A tutti gli operatori del settore

Con regolamento (CE) n. 1331/2004 del 20 luglio 2004, la Commissione europea ha esteso alla campagna di commercializzazione 2004/2005 l'applicazione del disposto del regolamento (CE) n. 1334/02, inerente i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo.

Nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento, sono estese alla campagna di commercializzazione 2004/2005, le disposizioni già impartite con la circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003, come integrata con i chiarimenti contenuti nelle circolari AGEA n. 50 del 4 novembre 2003 e n. 1 del 13 febbraio 2004, fatte salve le precisazioni illustrate di seguito.

1. *Ammontare del finanziamento e relativa ripartizione per tipologia di attività.*

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle attività in argomento e la relativa ripartizione per tipologia di attività sono determinati dalla circolare ministeriale n. 919/ASS del 28 luglio 2004.

2. *Procedura di riconoscimento delle organizzazioni.*

Limitatamente ai programmi di attività presentati per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il termine ultimo per la presentazione della richiesta di riconoscimento è fissato al 30 settembre 2004.

Immediatamente dopo l'effettuazione del riconoscimento e comunque non oltre il 31 ottobre 2004, gli organismi preposti ai sensi del decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003, provvedono ad inviare all'AGEA, l'atto di riconoscimento, corredato dal relativo numero progressivo attribuito.

Le organizzazioni di operatori che hanno già ottenuto il riconoscimento per beneficiare del finanziamento relativo alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, dovranno presentare entro il 30 settembre 2004, contestualmente alla presentazione del programma, all'AGEA e, per quanto di rispettiva competenza al Ministero delle politiche agricole e forestali e alle regioni, una dichiarazione attestante che non sono intervenute variazioni dei requisiti che hanno costituito il presupposto per l'ottenimento del riconoscimento.

3. *Presentazione e approvazione dei programmi di attività.*

Ciascuna delle organizzazioni di operatori può richiedere il finanziamento per un unico programma di attività per campagna, che deve essere presentato all'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - settore promozione, miglioramento e aiuti sociali - via Torino n. 45 - 00184 Roma, entro e non oltre il 30 settembre 2004.

Il comitato tecnico di valutazione dovrà far pervenire all'AGEA entro il 21 ottobre 2004 l'esito della valutazione per ciascun programma presentato. L'AGEA prende atto dell'esito della valutazione operata dal comitato ed adotta entro il 31 ottobre 2004 il conseguente provvedimento sull'istanza presentata.

Si fa presente che ciascuna organizzazione è tenuta a inviare, nei termini fissati dalle disposizioni ministeriali e dall'AGEA, copia del progetto e di tutta la relativa documentazione, ivi comprese le varianti formali e sostanziali, alle regioni e al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità e dei servizi, per quanto di rispettiva competenza ai sensi del decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003.

Il mancato rispetto di quanto disposto al precedente paragrafo, può costituire, in sede di comitato tecnico di valutazione, elemento di irricevibilità della documentazione inviata dall'organizzazione.

4. *Non sovrapponibilità delle attività previste.*

Il decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003, attuativo del regolamento (CE) n. 1334/02 stabilisce che, nell'ambito dei programmi presentati dalle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, non devono esistere sovrapposizioni tra le attività approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/02 e quelle approvate per effetto del regolamento (CE) n. 528/99, nonché riguardo alle azioni nello specifico comparto recate dai Piani di sviluppo rurale (PSR), dai Piani operativi regionali (POR) e da qualunque altro programma finanziato, integralmente o parzialmente, con contributi comunitari e/o nazionali e/o regionali.

Nel suddetto contesto normativo, le regioni e le province autonome hanno competenza diretta in materia, sia sul piano della realizzazione delle azioni che del monitoraggio, nonché della effettuazione dei controlli puntuali. Pertanto, ferme restando le competenze del comitato tecnico di valutazione in materia di verifica di non sovrapponibilità, di cui al paragrafo 4, art. 6 del decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003, contestualmente alla presentazione del programma, ciascuna organizzazione di operatori dovrà presentare, a pena di reiezione del programma, apposita autodichiarazione di responsabilità di non sovrapposizione con le azioni finanziate dal regolamento (CE) n. 1334/02

per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, dal regolamento (CE) n. 528/99, dai Piani di sviluppo rurale (PSR) e dai Piani operativi regionali (POR), redatta in conformità al modello di cui all'allegato 1, corredata da fotocopia integrale, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità.

5. *Cauzioni di buona esecuzione e di anticipo.*

Ferme restando le disposizioni di carattere generale stabilite con la circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003 e successive modifiche, la cauzione bancaria di importo pari al 5 per cento del finanziamento comunitario richiesto (art. 5, punto *g* del regolamento (CE) n. 1334/02) e la cauzione di importo pari al 110 per cento dell'importo dell'anticipo richiesto, non superiore al 90 per cento del finanziamento comunitario approvato (art. 8, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1334/02) dovranno essere redatte in conformità agli schemi di cui, rispettivamente, agli allegati 2 e 3.

In particolare, in considerazione del termine ultimo per la presentazione della domanda del finanziamento o dell'eventuale saldo, fissato dall'art. 9, punto 1) del citato regolamento (CE) n. 1334/02, come modificato dal regolamento (CE) n. 1331/04 al 25 febbraio 2006 e del connesso termine per il versamento del relativo contributo, di cui al punto 4) dello stesso articolo, ai fini della determinazione del periodo di durata della garanzia, nel testo della cauzione dovrà essere riportata la dicitura di seguito specificata, definita in esito agli approfondimenti congiunti con l'ANIA e tenendo conto delle osservazioni formulate al riguardo dai rappresentanti della filiera: «La presente garanzia avrà durata fino al 31 maggio 2006, con automatica rinnovazione per ulteriori sei mesi. L'AGEA, con motivata richiesta, inviata almeno quindici giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere ulteriori proroghe semestrali, che il fideiussore si impegna a concedere, nel limite di sei semestri».

In conformità alle modifiche introdotte all'art. 8 del regolamento (CE) n. 1334/02, limitatamente alla campagna di commercializzazione 2004/2005, l'importo dell'eventuale anticipo richiesto è corrisposto, in seguito all'approvazione del programma, in unica soluzione, mentre non sono previsti svincoli parziali delle cauzioni prima della liquidazione dell'eventuale saldo o del finanziamento.

Al riguardo, si chiarisce che, in conformità alle disposizioni comunitarie, i costi connessi alla costituzione delle cauzioni, sia di buona esecuzione che di anticipo, non sono ammesse al finanziamento.

6. *Termini di presentazione delle istanze di erogazione del finanziamento.*

Ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1334/02, limitatamente alla campagna di commercializzazione 2004/2005, le cui attività dovranno essere svolte tra il 1º novembre 2004 e il 31 ottobre 2005, sono fissati:

al 30 settembre 2004, il termine ultimo per la presentazione del programma e della connessa domanda del finanziamento, della domanda di riconoscimento e dell'eventuale domanda di anticipo;

al 31 gennaio 2006, il termine ultimo per la presentazione senza penalità della domanda del finanziamento o dell'eventuale saldo.

Alle domande presentate dopo il 31 gennaio 2006 sarà applicata una penale pari all'1 per cento del finanziamento comunitario per giorno di ritardo. Le domande presentate dopo il 25 febbraio 2006 sono irricevibili.

7. *Modifica dei programmi di attività.*

Con riferimento a quanto già indicato al paragrafo 4 della circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003, si precisa di seguito la classificazione delle varianti.

Sono varianti formali:

1) le variazioni pari ad un importo complessivo massimo di € 1.000;

2) le variazioni dell'importo approvato, purché effettuate all'interno della medesima tipologia di attività (sorveglianza e gestione amministrativa, miglioramento dell'impatto ambientale, miglioramento della qualità della produzione, tracciabilità);

3) le variazioni, pari o inferiori al 10% dell'importo approvato per singole voci di spesa, operate tra diverse tipologie di attività (sorveglianza e gestione amministrativa, miglioramento dell'impatto ambientale, miglioramento della qualità della produzione, tracciabilità).

Sono varianti sostanziali le variazioni superiori al 10% dell'importo approvato per singole voci di spesa, operate tra diverse tipologie di attività (sorveglianza e gestione amministrativa, miglioramento dell'impatto ambientale, miglioramento della qualità della produzione, tracciabilità), purché ovviamente superiori all'importo complessivo massimo di € 1.000.

Le varianti formali necessitano solo della comunicazione motivata, mentre le varianti sostanziali necessitano della preventiva approvazione da parte del comitato tecnico di valutazione.

In esito alle determinazioni del suddetto comitato, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale, l'AGEA comunica all'organizzazione interessata l'avvenuta approvazione o diniego, totale o parziale, della variante sostanziale.

7. *Quietanze dei pagamenti effettuati.*

Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 4 della circolare AGEA n. 1 del 13 febbraio 2004, si fa presente che, limitatamente alle spese inerenti il personale assunto a tempo determinato e alla liquidazione delle opere effettuate in economia, il quietanzamento dei giustificativi di spesa (fatture, ricevute e documenti contabili riconosciuti) può avvenire attraverso bonifici bancari e/o assegni circolari.

8. *Criteri di ammortamento dei beni durevoli.*

Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 5 della circolare AGEA n. 1 del 13 febbraio 2004, si fa presente che, nel caso di acquisto di beni durevoli, il vincolo dei beni acquistati alla destinazione d'uso e alla non cedibilità prima di un periodo di cinque anni dovrà risultare da apposito atto scritto dell'organizzazione interessata e dal documento comprovante l'acquisto.

9. *Spese ammissibili.*

Ad integrazione di quanto previsto all'allegato 11 della circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003, si fa presente che il costo connesso alla emissione dei bonifici bancari e, ove previsto, degli assegni circolari, è imputabile alla categoria di spesa per la quale il bonifico o l'assegno si è reso necessario.

Per quanto non espressamente specificato nella presente circolare, si rimanda al disposto del regolamento (CE) n. 1334/02 e successive modifiche, ai regolamenti precedenti e successivi, alla vigente normativa comunitaria e nazionale e alle precedenti circolari dell'AGEA.

Roma, 2 agosto 2004

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

ALLEGATO 1

All'AGEA - via Torino n. 45 - 00184 ROMA

Riferimento programma: presentato con lettera prot. n. ... del .....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ...., nato a .... il .... residente in .... c.f. ...., in qualità di appartente all'organizzazione di operatori .... c.f. (obbligatorio) .... con sede a .... in via ....

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,

Dichiara:

1. Che l'azione di ...., svolta nell'ambito delle attività previste, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, dal programma presentato dall'organizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2002, trasmesso con lettera prot. n. .... del ...., non si sovrappone con azioni, finanziamenti e/o aiuti richiesti dallo scrivente o dalla organizzazione rappresentata dallo scrivente a carico del regolamento (CE) n. 1334/02, per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, del regolamento (CE) n. 528/99, dei Piani di sviluppo rurale (PSR), dei Piani operativi regionali (POR), o di qualunque altro fondo comunitario, nazionale o regionale.

Data ....

Firma ....

Note esplicative:

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 2

FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL REGOLAMENTO CE N. 1334/02

(Su carta intestata)

Polizza Fidejussoria n. ....

Contraente: organizzazione produttori

Ente garantito: AGEA

Premesso

Che il regolamento CE 1334/02 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento 1638/98 del Consiglio ha stabilito misure finalizzate all'esecuzione di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

Che l'organizzazione di produttori .... (denominazione o ragione sociale) con sede in via .... cf (obbligatorio) .... (in seguito denominata «contraente») è stata riconosciuta con decreto del .... n. ... in data .... ai sensi del regolamento n. 1334/02.

Che la suddetta organizzazione ha presentato un programma di attività per azioni da eseguire nell'ambito del regolamento suddetto e per la campagna 2004/2005 e che per tale programma sono in corso le previste verifiche istruttorie.

Che la corretta esecuzione delle attività approvate nonché il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale per accedere agli aiuti previsti, deve essere garantita dalla preventiva costituzione di una cauzione bancaria pari al 5% del finanziamento comunitario chiesto, ai sensi dell'art. 5, punto *g)*, del regolamento in oggetto.

Che l'ammontare della cauzione è di € .... (in cifra) ....(in lettere).

Che qualora risulti accertata, da organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto e la mancata esecuzione del programma approvato, l'AGEA, ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento CE 2220/85 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento del corrispondente importo.

Tutto ciò premesso

La sottoscritta Banca .... (denominazione o ragione sociale) - filiale di .... via .... città .... cf (obbligatorio) .... in persona di .... nato a .... il .... in qualità di presidente (legale rappresentante) dichiara costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore congiuntamente e solidamente con l'organizzazione di produttori .... a favore dell'AGEA fino alla concorrenza di € (in cifre) .... (in lettere) .... a garanzia della corretta esecuzione del programma approvato e degli obblighi derivanti.

La sottoscritta Banca si obbliga, quindi, in virtù della presente fidejussione, a pagare all'AGEA entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della stessa mediante lettera raccomandata a.r., senza osservanza di particolari modalità né preventiva escussione della O.P. .... quanto sia da quest'ultima dovuta all'AGEA, per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo fidejuvato, anche in presenza di eccezioni da parte del debitore garantito.

La Banca rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente, di cui all'art. 1944 del codice civile.

La Banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957 del codice civile.

La Banca rinuncia ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda i crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti dell'AGEA.

La presente garanzia avrà la durata fino al 31 maggio 2006 con automatica rinnovazione per ulteriori sei mesi. L'A.G.E.A., con motivata richiesta, inviata almeno quindici giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere ulteriori proroghe semestrali, che il fideiussore si impegna a concedere, nel limite di sei semestri.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del decreto ministeriale n. 743 del 1° luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge. In ogni caso il foro competente è quello di Roma.

Data ....

La Banca: Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi comprese degli articoli 1944, 1957, 1242, 1247 del codice civile, nonché quelle relative alla deroga alla competenza del foro giudicante.

La Banca ....

ALLEGATO 3

POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA PER L'ANTICIPO DEL CONTRIBUTO SULLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1334/02.

(Su carta intestata)

Contraente: organizzazione di produttori ....

Ente garantito: AGEA

Polizza n. ....

Premesso

Che l'organizzazione dei produttori .... (denominazione o ragione sociale) con sede in .... via .... cf (obbligatorio) .... (in seguito denominata «contraente») è stata riconosciuta con decreto del .... n. .... in data ....ai sensi del regolamento CE n. 1334/02 e ha presentato ai sensi dello stesso regolamento un programma per lo svolgimento di attività inerenti la campagna di commercializzazione 2004/2005.

Che il regolamento già citato prevede la concessione di un aiuto finanziario da parte della Unione europea e dello Stato membro alle organizzazioni di produttori destinato al finanziamento del programma presentato, approvato con decreto AGEA n. .... del ....

Che l'art. 5, punto *h)*, e l'art. 8 del citato regolamento prevedono la possibilità di richiedere un anticipo in fase di presentazione della domanda di finanziamento per un unico programma di attività per un importo non superiore al 90% del contributo comunitario previsto per il periodo interessato dal programma di attività approvato.

Che il versamento dell'importo dell'anticipazione è condizionato alla costituzione di una cauzione pari al 110% dell'importo dell'anticipo chiesto, in conformità al regolamento n. 2220/85.

Che tali contributi sono vincolati all'obbligo del corretto svolgimento delle azioni figuranti nel programma di attività approvato, ai sensi dell'art. 20 del regolamento sopra citato e al rispetto delle procedure di attuazione dei regolamenti comunitari e dalle disposizioni applicative emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dall'AGEA.

Che la polizza a favore dell'AGEA è intesa a garantire la restituzione della somma anticipata nel caso in cui non dovessero risultare rispettati gli obiettivi del programma approvato, nonché le disposizioni relative alla rendicontazione contabile e alla documentazione amministrativa.

Che, qualora risulti accertata dagli organi di controllo, dall'AGEA o da altre pubbliche amministrazioni l'insussistenza totale o parziale del diritto all'anticipo del programma, l'AGEA, ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento n. 2220/85 e successive modifiche ed integrazioni, procederà all'immediato incameramento delle somme corrispondenti all'anticipo non riconosciuto.

Tutto ciò premesso

La sottoscritta (banca o società di assicurazioni) con sede in via città .... , cf (obbligatorio) .... (in seguito denominata società) autorizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto ministeriale n. ... del .... ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ed inclusa nell'elenco nazionale delle imprese di assicurazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. ... del .... , abilitata dall'ISVAP all'esercizio nel ramo cauzioni nell'Unione europea, nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale .... nato a .... il .... dichiara di costituirsi, come in effetti con la presente polizza, si costituisce fideiussore nell'interesse del contraente e a favore dell'AGEA, dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligo di restituzione della somma anticipata erogata secondo quanto descritto in premessa fino alla concorrenza di € .... (in cifre) .... (in lettere) nel caso in cui dagli accertamenti tecnici ed amministrativi non risultino rispettati i vincoli citati in premessa per la concessione dei contributi o a seguito del riscontro di altre irregolarità secondo quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.

Disciplina generale

La presente polizza è disciplinata dalle norme contenute nei regolamenti CE n. 2220/85 del 22 luglio 1985 e successive modifiche nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Durata della garanzia

La presente garanzia avrà la durata fino al 31 maggio 2006, con automatica rinnovazione per ulteriori sei mesi. L'A.G.E.A., con motivata richiesta, inviata almeno quindici giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere ulteriori proroghe semestrali, che il fideiussore si impegna a concedere, nel limite di sei semestri.

Art. 3.

Proroga della durata della garanzia e supplemento del premio

Nell'ipotesi di proroga della garanzia di cui all'art. 2 il contraente è tenuto al pagamento di un supplemento di premio per il periodo di maggior durata rispetto a quello iniziale. Il mancato pagamento di tale supplemento non potrà essere opposto all'A.G.E.A.

Il contraente è obbligato al pagamento del supplemento di premio fino a quando non sarà pervenuta apposita dichiarazione rilasciata dall'A.G.E.A. che libera la società medesima da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Art. 4.

Richiesta di pagamento

La società garantisce all'A.G.E.A., fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il pagamento delle somme che l'A.G.E.A. richiederà al contraente.

Art. 5.

L'avviso di pagamento della somma richiesta dall'A.G.E.A. sarà comunicato dall'A.G.E.A. alla società e, contestualmente, al contraente a mezzo lettera raccomandata a.r. o con altro idoneo mezzo.

Art. 6.

La società si obbliga a versare, a meno che abbia già provveduto il contraente, a prima richiesta e senza eccezione alcuna, le somme richieste dall'A.G.E.A. entro quindici giorni dalla data della suddetta comunicazione alla società, anche in presenza di eccezioni da parte del contraente.

Art. 7.

La società è surrogata nei limiti della somma pagata all'A.G.E.A. in tutti i suoi diritti, ragioni ed azioni verso il contraente ed i suoi aventi causa. Il contraente ed i suoi aventi causa si obbligano a rimborsare alla società, entro il termine di giorni quindici dalla richiesta, quanto dalla stessa pagato all'A.G.E.A., oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, questi ultimi pari al saggio legale di sconto in vigore al momento del rimborso all'AG.E.A., maggiorato di tre punti, rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento.

Art. 8.

Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente e alle eccezioni

La società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente, di cui all'art. 1944 del codice civile. La società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1955 e 1957 del codice civile. La società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti dell'A.G.E.A.

Art. 9.

Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del decreto ministeriale n. 743 del 1° luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge. In ogni caso il foro competente è quello di Roma.

Il contraente ....

La società ....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

«Art. 6 — *(Rinuncia alle eccezioni)*»;

«Art. 8 — *(Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni di cui agli articoli 1955, 1957, 1242, 1247 del codice civile)*».

Il contraente ....

La società ....

04A08212

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita del SS.mo Rosario», in Sesta Godano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la «Confraternita del SS.mo Rosario», con sede in Sesta Godano (La Spezia), frazione Chiusola.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Michele Arcangelo, con sede in Sesta Godano (La Spezia), fraz. Chiusola.

04A07776

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita di San Vincenzo», in Varese Ligure

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la «Confraternita di San Vincenzo», con sede in Varese Ligure (La Spezia), fraz. Costola.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Vincenzo Martire, con sede in Varese Ligure (La Spezia), fraz. Costola.

04A07777

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita del Rosario», in Ortonovo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la «Confraternita del Rosario», con sede in Ortonovo (La Spezia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Martino e San Lorenzo, con sede in Ortonovo (La Spezia).

04A07778

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita del Rosario», in Ameglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la «Confraternita del Rosario», con sede in Ameglia (La Spezia), fraz. Montemarcello.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Pietro Apostolo, con sede in Ameglia (La Spezia), fraz. Montemarcello.

04A07779

Riconoscimento civile dell'estinzione della «Confraternita del Rosario», in Zignago

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene estinta la «Confraternita del Rosario», con sede in Zignago (La Spezia), fraz. Pieve.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Pietro Apostolo, con sede in Zignago (La Spezia), fraz. Pieve.

04A07780

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla «Casa Religiosa di Sant'Antonio Abate II», in S. Antonio Abate

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 giugno 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Casa Religiosa di Sant'Antonio Abate II», con sede in S. Antonio Abate (Napoli).

04A07781

Riconoscimento civile della personalità giuridica al «Santuario di N.S. di Misericordia», in Savona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica al «Santuario di N.S. di Misericordia», con sede in Savona.

04A07782

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 agosto 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2256
Yen giapponese	135,86
Corona danese	7,4379
Lira Sterlina	0,66950
Corona svedese	9,2020
Franco svizzero	1,5397
Corona islandese	87,20
Corona norvegese	8,3190
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57910
Corona ceca	31,489
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6610
Lira maltese	0,4264
Zloty polacco	4,4078
Leu romeno	40896
Tallero sloveno	240,0100
Corona slovacca	40,075
Lira turca	1789100
Dollaro australiano	1,7131
Dollaro canadese	1,6239
Dollaro di Hong Kong	9,5602
Dollaro neozelandese	1,8624
Dollaro di Singapore	2,1029
Won sudcoreano	1418,69
Rand sudafricano	7,6150

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08567

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Feligen CR/»

Estratto provvedimento n. 152 del 26 luglio 2004

Prodotto medicinale per uso veterinario FELIGEN CR/ vaccino per la prevenzione della panleucopenia felina, della rinotracheite infettiva e delle infezioni da calicivirus nel gatto nelle confezioni scatola da 1 dose con siringa, scatola 1 dose, scatola da 10 dosi, scatola da 30 dosi - A.I.C. n. 101838.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. Carros - Francia rappresentata in Italia dalla ditta Virbac S.r.l. - Via dei Gracchi, 30 - 20146 Milano - codice fiscale 06802290152.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione del prodotto medicinale per uso veterinario indicata in oggetto: scatola da 50 dosi - A.I.C. n. 101838050.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana.

04A08216

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Liquida Sanizoo S.r.l.».

Estratto decreto n. 90 del 29 luglio 2004

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% LIQUIDA SANIZOO S.R.L. (ex integratore medicato SANILAN LIQUIDO).

Titolare A.I.C.: Sanizoo S.r.l., con sede legale e fiscale in S. Tomio di Malo (VI) (CN), via Vicenza, 132, codice fiscale n. 00637250242;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in S. Tomio di Malo (VI), via Vicenza, 132;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103368015;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103368027.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina tartrato pari a tilosina base 200 g;

eccipienti:

glicole propilenico 120 g;

idrossido di sodio 1,25 g

acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano);

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmonite da micoplasma e/o pasteurella multocida;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria;

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 8 giorni;

Validità: 12 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A8214

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% Sanizoo S.r.l.».

Estratto decreto n. 93 del 29 luglio 2004

Medicinale veterinario prefabbricato TILOSINA 20% SANIZOO S.R.L. (ex integratore medicato SANILAN 200).

Titolare A.I.C.: Sanizoo S.r.l., con sede legale e fiscale in S. Tomio di Malo (VI) (CN), via Vicenza, 132, codice fiscale n. 00637250242;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in S. Tomio di Malo (VI), via Vicenza, 132;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103369017;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103369029.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g;

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano);

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmonite da micoplasma e/o pasteurella multocida;

suini: enterite necrotica, polmonite enzootica;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria;

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni;

suini e polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 8 giorni;

Validità: 12 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08213

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio Flu»

Estratto provvedimento n. 150 del 26 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario BIO FLU vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro l'influenza dei polli.

Confezioni: 10 flaconi da 250 ml cadauno - A.I.C. n. 100022021.

Richiesta nuova confezione.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288;

Oggetto: richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone da 250 ml (1.000 dosi) - A.I.C. n. 100022033.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08217

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Canigen CE+L».

Estratto provvedimento n. 151 del 26 luglio 2004

Prodotto medicinale per uso veterinario CANIGEN CE+L vaccino tetravalente per la prevenzione del cimurro, epatite contagiosa e leptospirosi nel cane nelle confezioni scatola da 1 dose con siringa, scatola 1 dose, scatola da 10 dosi, scatola da 30 dosi - A.I.C. n. 101826.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. Carros - Francia rappresentata in Italia dalla ditta Virbac S.r.l. - via dei Gracchi, 30 - 20146 Milano - codice fiscale 06802290152.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione del prodotto medicinale per uso veterinario indicata in oggetto: scatola da 50 dosi - A.I.C. n. 101826055.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08215

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kana Spray».

Estratto provvedimento n. 149 del 26 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario KANA SPRAY nella confezione: bombola aerosol da 200 ml - A.I.C. n. 102086028.

Titolare A.I.C.: Gellini internationale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina)- via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento variazione Tipo II: aggiornamento del dossier di registrazione per modifica della formulazione.

È autorizzata la variazione di tipo II della specialità medicinale per uso veterinario suindicata, concernente l'aggiornamento del dossier di registrazione per modifica della formulazione.

Pertanto la composizione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta ora autorizzata è la seguente:

1 bombola contiene:

principio attivo:

kanamicina solfato acido;

pari a kanamicina base U.I. 2.400.000.

eccipienti e propellente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08218

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa I.N.A.I.L. Tipo di conseguenza: inabilità permanente

Gruppo di Tariffa INAIL (*)	Inabilità Permanente
1100 Lavorazioni meccanico-agricole	10,84
1200 Mattazione e macellazione - Pesca	6,41
1400 Produzione di alimenti	3,57
2100 Chimica, plastica e gomma	2,76
2200 Carta e poligrafia	2,73
2300 Pelli e cuoi	2,97
3100 Costruzioni edili	8,60
3200 Costruzioni idrauliche	9,12
3300 Strade e ferrovie	7,55
3400 Linee e condotte urbane	9,67
3500 Fondazioni speciali	12,39
3600 Impianti	5,43
4100 Energia elettrica	2,20
4200 Comunicazioni	2,07
4300 Gasdotti e oleodotti	2,16
4400 Impianti acqua e vapore	4,11
5100 Prima lavorazione legname	7,95
5200 Falegnameria e restauro	7,18
5300 Materiali affini al legno	5,02
6100 Metallurgia	5,74
6200 Metalmeccanica	4,48
6300 Macchine	3,32
6400 Mezzi di trasporto	3,91
6500 Strumenti e apparecchi	1,57
7100 Geologia e mineraria	8,40
7200 Lavorazione delle rocce	6,55
7300 Lavorazione del vetro	4,65
8100 Lavorazioni tessili	2,40
8200 Confezioni	1,40
9100 Trasporti	4,93
9200 Facchinaggio	15,99
9300 Magazzini	3,32
0100 Attività commerciali	2,36
0200 Turismo e ristorazione	2,54
0300 Sanità e servizi sociali	1,28
0400 Pulizie e nettezza urbana	5,57
0500 Cinema e spettacoli	2,94
0600 Istruzione e ricerca	1,11
0700 Uffici e altre attività	0,72

(*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile

04A08294

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401192/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 8 1 7 *

€ 0,77